

# LA LUNGA VITA DEL GIUDIZIO ARBITRALE PRESSO LA BORSA DI TRIESTE

## THE LONG LIFE OF THE ARBITRATION AT THE TRIESTE COMMODITIES EXCHANGE

Paolo Rondini

Università di Milano-Bicocca

*Abstract English:* Article 1 of Royal Decree No. 2325 of 1928 (*Provisions for legislative unification in the territories annexed to the Kingdom*) established that from July 1, 1929, the Italian codes of civil law, commercial law and civil procedure were to come into force in the territories of the former Austrian monarchy annexed by the Kingdom of Italy. However, Article 4 specified that «Until further notice, the rules governing the Trieste Commodities Exchange remained in force and the arbitration proceedings shall also be maintained», because the Italian government realized how much more convenient it was to preserve, rather than repeal, the special provisions on commercial arbitration at the Trieste Commodities Exchange. Consequently, with the approval of the ministerial decree of June 21, 1929, the new *Procedural rules on arbitration at the Trieste Mercantile Exchange* came into force. These new rules transposed into Italian law the old Austrian provisions contained in the 1912 Statute of the Trieste Commodities Exchange concerning the «arbitration judgements», so as to coordinate their wording with that of other Italian laws. The Hapsburg model thus adapted to the Italian reality proved to be particularly resilient, since it was not abandoned even with the entry into force of the new Code of Civil Procedure of 1942, let alone after the end of fascism and the birth of the Italian Republic.

*Key words:* Trieste; Commodity Exchange; history of arbitration; Italian and Austrian civil procedural law.

*Abstract Italiano:* L'articolo 1 del regio decreto n. 2325 del 1928 (*Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno*) stabiliva che a partire dal 1 luglio 1929 dovessero entrare in vigore nei territori della vecchia monarchia austriaca annessi dal Regno d'Italia i codici italiani del diritto civile, commerciale e di procedura civile. Il successivo articolo 4 precisava, però, che «Fino a nuova disposizione l'ordinamento della Borsa Merci di Trieste continua a essere regolato dalle norme attuali ed è altresì mantenuto il giudizio arbitrale presso la Borsa di Trieste», perché il governo italiano prese atto di quanto fosse più conveniente conservare, anziché abrogare, le disposizioni speciali concernenti tale particolare tipologia di arbitrato commerciale. Di conseguenza, con

- ❖ Italian Review of Legal History, 10/2 (2024), n. 5, pagg. 195-229
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/27618. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

l'approvazione del successivo decreto ministeriale del 21 giugno 1929 entrarono in vigore le nuove *Norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso la Borsa mercantile di Trieste*, che recepirono nell'ordinamento italiano le vecchie disposizioni austriache contenute nello Statuto della Borsa di Trieste del 1912 concernenti lo svolgimento dei «giudizi arbitrali», in modo da coordinarne il dettato con quello delle altre leggi italiane. Il modello asburgico così adattato alla realtà italiana dimostrò di essere particolarmente resiliente, visto che non fu abbandonato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile del 1942, né tanto meno dopo la fine del fascismo e la nascita della Repubblica.

*Parole chiave:* Trieste; Borsa mercantile; storia dell'arbitrato; diritto processuale civile italiano e austriaco.

*Sommario* - 1. Un possibile antidoto alla crisi della giustizia? – 2. Il fascino discreto del mondo di ieri. – 2.1. *L'Istruzione per la Borsa mercantile di Trieste e per la sua Deputazione* del 1794. – 2.2. Il *Regolamento di Borsa* del 1804. – 2.3. Le riforme del 1875. – 2.4. Le disposizioni di attuazione del Regolamento di procedura civile del 1895 e lo Statuto del 1896. – 2.5. Lo *Statuto per la Borsa mercantile di Trieste* del 1912. - 2.6. Un comodo ripiego? – 3. Il Trattato di Rapallo e l'annessione delle nuove province. – 4. L'arbitrato di Borsa ai tempi del fascismo. – 5. La fine di un sistema per tutte le stagioni.

### 1. Un possibile antidoto alla crisi della giustizia?

Il 24 settembre 1925 il IV Congresso nazionale degli avvocati italiani si concluse con l'approvazione di una proposta presentata da Alberto Asquini, che invitava il legislatore a recepire nell'ordinamento giuridico nazionale – con tutti gli opportuni adattamenti del caso – l'istituto del «giudizio arbitrale di Borsa» in uso a Trieste da più di un secolo, per consentirne l'impiego presso tutte le più importanti Camere di commercio delle vecchie e nuove province del Regno. Il motivo principale che deponeva in favore del mantenimento di quella che, solo a prima vista, poteva sembrare un'obsoleta giurisdizione speciale risalente al periodo della dominazione asburgica consisteva nel fatto che la procedura arbitrale triestina aveva dato ottima prova di sé per moltissimi anni, grazie alla «economicità e rapidità» delle forme, nonché alla fiducia che gli operatori commerciali avevano sempre riposto nei collegi arbitrali – composti da esperti conoscitori delle materie e problematiche sottoposte alle loro attenzione – e nella «equità» dei loro lodi, emessi tenendo in debita considerazione le «vive necessità» del commercio locale e internazionale<sup>1</sup>.

Asquini si era pronunciato in tal senso già da qualche anno, prendendo parte al più ampio dibattito sviluppatosi in seno alla dottrina italiana in merito all'opportunità di novellare il testo dei codici italiani di diritto civile, commerciale

---

<sup>1</sup> Il testo dell'ordine del giorno approvato dal IV Congresso Nazionale Forense del 1925 è riportato in Asquini, 1926, p. 20.

e di procedura civile, prima di estenderne definitivamente l'applicazione alle nuove province<sup>2</sup>. Era sua opinione, infatti, che l'unificazione legislativa non potesse avvenire con un semplice tratto di penna, limitandosi ad abrogare le vecchie leggi austro-ungariche, senza tenere conto dei loro innegabili pregi sotto il punto di vista tecnico-giuridico e del fatto che fossero conformi alle tradizioni ed esigenze economiche locali. Piuttosto, l'annessione delle terre redente poteva essere l'occasione per «rivedere nei suoi punti più deboli» la normativa italiana e per rinnovare alcuni dei suoi vecchi istituti del diritto sostanziale e processuale, accogliendo quanto vi fosse di buono nell'esperienza maturata in passato nei dominii della dissolta monarchia asburgica<sup>3</sup>.

In particolare, si trattava di valutare se non fosse opportuno conservare quella particolare forma di arbitrato che era il giudizio di Borsa utilizzato a Trieste. Nella città giuliana, infatti, la possibilità di rivolgersi ai collegi arbitrali aveva riscosso tanta «meritata fortuna», perché avveniva di frequente che imprenditori e commercianti – non solo locali ma anche forestieri – decidessero di risolvere le loro controversie relative ad affari di vario tipo (finanziari, industriali, assicurativi, ecc.) rivolgendosi ad arbitri esperti in materie commerciali anziché ai tribunali ordinari, in modo da ottenere una giustizia più rapida, economica e specializzata. Ebbene, secondo Asquini questo era proprio uno di quei casi che deponevano in favore della proposta di approfittare dell'annessione delle nuove province per modernizzare i codici italiani, recependo gli istituti del diritto austriaco che lo rendevano tecnicamente superiore e consentendo a tutti i sudditi e agli stranieri operanti in Italia di ricorrere a norme al passo con i tempi e in grado di favorire il progresso economico<sup>4</sup>.

In occasione del convegno del 1925 Asquini rilevò, altresì, come una migliore regolamentazione dell'istituto dell'arbitrato fosse stata annoverata da Francesco Carnelutti fra le riforme da attuare per rimediare alla crisi in cui versava l'amministrazione della giustizia italiana a causa di una «insufficienza di mezzi» sotto il profilo qualitativo e quantitativo, vale a dire per la mancanza di capitale umano adeguato (giudici e avvocati), nonché di strumenti di tipo processuale

<sup>2</sup> Asquini, 1921, pp. 252-262. Per una più ampia analisi dei problemi posti dall'unificazione normativa e delle posizioni emerse nel dibattito concernente l'opportunità di conservare quanto vi fosse di utile nella legislazione asburgica con riferimento ad alcuni specifici istituti giuridici, si veda a titolo esemplificativo quanto rilevato da: Scialoja, 1918, pp. 301-302; Scialoja, 1920, pp. III-XII; Scialoja, 1933, pp. 203-204; Diena, 1921, pp. 56-72; Cavaglieri, 1922, pp. 64-73; Salata, 1922, pp. 3-50; Salata, 1922, pp. 81-100; Asquini, 1923, pp. 124-127; Asquini, 1961, pp. 99-117; Vivante C., 1923, pp. 3-4; D'Amelio, 1925, pp. 7-13; Szombathely M. (ed.), 1931; Vassalli, 1960, pp. 297-318; Capuzzo, 1992, pp. 7-11, 133-142, 162-170, 221-225; Capuzzo, 1996, pp. 53-75; Di Simone, 2006, pp. 331-355; Ferrante, 2012, pp. 413-459.

<sup>3</sup> Asquini, 1921, pp. 252, 256.

<sup>4</sup> *Ivi*, pp. 259-261.

idonei a favorire una rapida ed equa composizione delle liti<sup>5</sup>. A dispetto delle critiche formulate da chi considerava l'arbitrato una reliquia del passato destinata a scomparire, per Cornelutti tale istituto manifestava una «insopprimibile vitalità», perché era ancora utilizzato nella prassi ognqualvolta le parti di una controversia avessero voluto partecipare direttamente alla scelta dei giudici, in modo che tanto l'organo decidente quanto la procedura utilizzata per emettere il lodo fossero più «adeguati alla lite»<sup>6</sup>. Eppure, l'effettivo ricorso a tale forma di giustizia era ostacolato dal fatto che l'ordinamento giuridico italiano era lacunoso e che il legislatore si mostrava «indeciso, disorientato, meschino», trattando gli arbitri alla stregua di giudici ‘dimezzati’, perché privi di poteri adeguati – per esempio, nella ricerca e nell’acquisizione delle prove – oppure ostacolati nel loro operato da un sistema di controlli e di termini procedurali spesso illogici e inutili<sup>7</sup>.

Nella sua relazione del 1925 Asquini prese spunto da queste riflessioni di Cornelutti per sostenere come fosse opportuno consentire agli operatori commerciali di ricorrere a «istituti arbitrali stabili e specializzati» nelle loro materie, così da soddisfare quell'esigenza di immediatezza ed elevato livello tecnico dei giudizi che era particolarmente diffusa nel mondo degli affari e del commercio. Non si trattava di introdurre nell'ordinamento italiano una giurisdizione speciale, bensì di disciplinare l'arbitrato in modo diverso e più puntuale, inquadrandolo meglio nell'alveo delle attività svolte dalle Camere di Commercio, sulla falsariga di quanto già previsto dalla legislazione austriaca con riferimento ai giudizi arbitrali di Borsa<sup>8</sup>.

Per conseguire tale scopo, però, occorreva fare piena luce sulle origini e sulla natura giuridica di un così «prezioso modello alternativo» di risoluzione delle controversie di diritto commerciale e civile, non tanto per conservare quanto vi fosse di buono nel frutto di un'esperienza secolare, quanto per perseguire l'interesse dell'iniziativa privata e dell'economia del paese, contribuendo al contempo ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali<sup>9</sup>.

In proposito, Asquini rilevava come questo tipo di procedura arbitrale si fosse inizialmente affermata nella prassi come un sistema utilizzato dai commercianti solo con riferimento agli affari conclusi dagli iscritti a una Borsa merci. In origine si trattava, quindi, di una forma di composizione delle liti di stampo per così dire «corporativo», della cui esistenza il legislatore austriaco si era limitato a prendere atto, rimettendo agli statuti dei singoli enti borsistici la determinazione delle modalità di composizione dei collegi arbitrali e delle procedure da seguire per giungere alla pronuncia dei lodi. In seguito, però, alcune disposizioni statutarie, come quelle in uso a Trieste, iniziarono a prevedere che qualsiasi tipo di controversia – anche se

<sup>5</sup> Cfr.: Asquini, 1926, p. 4; Cornelutti, 1923, pp. 56-61.

<sup>6</sup> Cornelutti, 1923, pp. 57-58.

<sup>7</sup> *Ivi*, pp. 58-61.

<sup>8</sup> Asquini, 1926, pp. 5-6.

<sup>9</sup> *Ivi*, pp. 19-20.

relativa a contratti conclusi «fuori Borsa» e da soggetti che non ne fossero membri – potesse essere deferita ai tribunali arbitrali, qualora le parti avessero contemplato in via preventiva una simile eventualità con un apposito patto compromissorio. Fu solo con la promulgazione del Regolamento di procedura civile austriaco del 1895 che si prese atto dell'esistenza di tale consuetudine, stabilendo espressamente che gli «affari di Borsa» fossero sempre di competenza degli arbitri, salvo che le parti avessero previsto diversamente, mentre quelli stipulati «fuori Borsa» erano giudicati dai tribunali ordinari, a meno che non fosse stato previamente sottoscritto un accordo che prevedesse di rivolgersi ai collegi arbitrali<sup>10</sup>.

Di conseguenza, il carattere corporativo di questa forma di giustizia venne meno, perché non solo i semplici commercianti, ma anche gli organi della pubblica amministrazione, le società di persone e per azioni, i consorzi e le cooperative potevano rivolgersi agli arbitri in relazione a controversie di qualsiasi natura (compravendita, trasporto, assicurazione, ecc.). Allo stesso tempo, non si trattava di una giurisdizione speciale, ma di una forma particolare di arbitrato rituale che si concludeva con l'emissione di un lodo qualificato dal diritto austriaco come «sentenza arbitrale», perché la volontà delle parti era determinante sia nel decidere se stipulare un patto compromissorio tramite il quale deferire le controversie agli arbitri piuttosto che ai giudici ordinari, sia nel determinare la composizione del collegio che avrebbe emesso il lodo<sup>11</sup>.

Quali furono, però, le origini e l'evoluzione del giudizio arbitramentale in uso a Trieste che Asquini e altri giuristi italiani proponevano di conservare e introdurre in tutto il Regno d'Italia?

## 2. Il fascino discreto del mondo di ieri

La Borsa mercantile di Trieste fu istituita da Maria Teresa d'Austria, il 20 giugno 1755, con l'emanazione di uno specifico *Regolamento di Borsa per Trieste*, ai sensi del quale potevano prendere parte agli affari trattati presso i suoi locali solo i «Negozianti» che fossero direttori oppure soci di una «Ditta o Casa mercantile aperta o stabilita in Trieste», registrata presso il Tribunale mercantile e che svolgesse esclusivamente attività all'ingrosso. Oltre a ospitare e disciplinare lo svolgimento delle contrattazioni, le autorità borsistiche provvedevano a dare esecuzione agli ordini provenienti dal governo e a presentare le eventuali rimostranze dei commercianti. La gestione dell'ente era affidata a un Direttore nominato da un organo collegiale, l'Intendenza, di cui facevano parte sei membri,

<sup>10</sup> In tal senso disponevano gli articoli XIII e XIV della legge di attuazione della *Civilproceßordnung* del 1895. La legge attuativa è pubblicata come *Gesetz betreffend die Einführung des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtstreitigkeiten (Civilproceßordnung)*, in «Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder», 1895, n. 112, pp. 355-364.

<sup>11</sup> Asquini, 1926, pp. 6-8.

eletti dagli appartenenti al «corpo mercantile» dimoranti in città<sup>12</sup>.

Di fatto, come rilevato da Asquini, questa istituzione presentava una natura di tipo corporativo, anche se poi il Regolamento del 1755 nulla prevedeva in merito alla possibilità di esercitare forme speciali di giustizia arbitrale, alternative a quella svolta in via ordinaria dai normali tribunali dello Stato. Un primo tentativo di procedere in questa direzione fu posto in essere dal legislatore austriaco circa quarant'anni dopo.

### *2.1. L'Istruzione per la Borsa mercantile di Trieste e per la sua Deputazione del 1794*

L'*Istruzione* emanata il 2 agosto 1794 stabiliva che solo i «negozianti all'ingrosso» operanti a Trieste potessero far parte della Borsa, a condizione di essere persone «probe ed oneste» e di ottenere l'autorizzazione all'esercizio della loro attività dal Tribunale mercantile di prima istanza, previo accertamento da parte dei giudici dell'esistenza di tutti i requisiti richiesti dal legislatore<sup>(13)</sup>.

L'organo direttivo era la Deputazione, formata da sei persone elette da tutti gli iscritti. Le sue funzioni consistevano nel diffondere la conoscenza degli ordini e degli avvisi delle autorità, nel fornire alle stesse tutte le informazioni richieste, nel promuovere iniziative e rimozioni che fossero vantaggiose o necessarie per il regolare e proficuo svolgimento delle attività commerciali, nel compiere in modo sollecito tutti gli atti necessari per il «bene pubblico e privato del Commercio». I Deputati operavano con l'assistenza di un Segretario Attuario, che era scelto nel novero dei laureati esperti di diritto commerciale e che, in quanto tale, era l'unico funzionario a essere un giurista<sup>14</sup>.

La più importante novità contemplata dall'*Istruzione* concerneva la circostanza che alla Deputazione fosse attribuito il compito di decidere le cosiddette «cause arbitrarie» o «compromissarie», vale a dire quelle controversie che fossero state rimesse al giudizio delle autorità di Borsa sulla base di un esplicito accordo sottoscritto da tutte le parti coinvolte. Con specifico riferimento alla procedura da seguire nel risolvere queste liti, però, la legge del 1794 nulla prevedeva, limitandosi a raccomandare di attenersi alle regole previste dalle norme già vigenti in tema di 'normali' arbitrati, vale a dire dai §§ 270-274 della *Allgemeine Gerichtsordnung*

---

<sup>12</sup> Nel senso indicato nel testo disponevano gli articoli V-VI, XV e XLVII-LVIII del regolamento, che fu pubblicato con il titolo *Anno 1755, 21 Giugno. Imperatrice Maria Teresa emana il primo Regolamento di Borsa per Trieste* e che si può rivenire in Pietro Kandler, *Documenti per servire alla conoscenza delle condizioni legali del municipio ed emporio di Trieste*, II, Trieste, Tipografia del Lloyd austriaco, 1848, pp. 88-90.

<sup>13</sup> Così stabilivano i paragrafi I e IX-XII di questa *Istruzione*, che si può consultare in *Collezione delle leggi cambiarie e mercantili vigenti negli Stati ereditarj avuto in ispeciale riflesso il litorale*, Trieste, Weis, 1849, pp. 213-231.

<sup>14</sup> §§ I, LIII-LVIII, LXXXIII.

del 1781<sup>15</sup>. L'*Istruzione* stabiliva solo che – al termine di una discussione collegiale – la decisione finale fosse assunta dai due Deputati più anziani, salvo che le parti avessero designato degli arbitri diversi. In caso di parità di voti, sarebbe stato scelto un terzo giudice fra gli altri membri della Deputazione<sup>16</sup>.

## 2.2. Il Regolamento di Borsa del 1804

Dopo circa un decennio, la necessità di disciplinare in modo più articolato l'organizzazione e il funzionamento dei vari organi della Borsa – come pure le procedure da seguire nel porre in essere gli affari di commercio e le modalità a cui attenersi nello svolgimento dei giudizi arbitrali – indussero il governo a emanare il *Nuovo Regolamento di Borsa mercantile in Trieste* del 18 settembre 1804<sup>17</sup>.

Le persone autorizzate a operare presso la Borsa erano sempre e solo i «principali Negozianti» di specchiata onestà, che gestissero attività all'ingrosso previa autorizzazione da parte del Tribunale mercantile. D'altra parte, per la prima volta era previsto che lo stesso privilegio fosse accordato anche ai commercianti non triestini, persino se stranieri, purché stabilmente operanti in città. L'organo direttivo era ancora la Deputazione, che era formata da sei membri eletti da un secondo organo collegiale, la Consulta, di nomina governativa e composta a sua volta da quaranta fra i più «illuminati e pratici» commercianti – non necessariamente austriaci – che avessero domicilio in città da almeno sei anni. Ai Deputati era richiesto di fornire al governo informazioni, pareri e rimostranze, nonché di compiere tutti gli atti utili a favorire l'interesse – pubblico e privato – a un ordinato sviluppo degli affari di borsa e del commercio<sup>18</sup>.

In merito, invece, alla possibilità di «compromettere la decisione delle mercantili vertenze» rivolgendosi a dei «giudici arbitri», la procedura era contemplata dall'articolo XVIII, suddiviso in otto paragrafi dal dettato alquanto scarno. Alle parti interessate era prescritto di sottoscrivere uno specifico «compromesso», che contemplasse non solo la descrizione delle questioni sottoponibili agli arbitri, ma anche la rinuncia a presentare qualunque «reclamo» contro la decisione che fosse stata così assunta. La formulazione generica del testo comprendeva, evidentemente, sia gli accordi raggiunti in tal senso al momento della stipula del contratto (le clausole compromissorie), sia quelli stipulati dopo l'insorgere di una data controversia (i compromessi veri e propri). Il lodo emesso in attuazione di uno di tali patti doveva essere deliberato con l'assistenza tecnica dell'Attuario da due membri della Deputazione, che erano scelti dal Primo Deputato (quello eletto con

<sup>15</sup> *Allgemeine Gerichtsordnung für Böhmen, Mähren, Schlesien, Oesterreich*, von Trattner, Wien, 1781.

<sup>16</sup> §§ XXVI-XXVII, LXVI-LXXX

<sup>17</sup> Il Regolamento del 1804 si può consultare in *Alphabetisches Handbuch zur Kenntniß der Handlungs- und Wechselgeschäfte*, Wien, 1805, pp. 418-485.

<sup>18</sup> Articoli I, III, V e IX-X.

il maggior numero di voti). Inoltre, i due arbitri dovevano procedere attenendosi alle regole processuali previste in via ordinaria per lo svolgimento delle «cause compromissarie», che erano ancora quelle della *Allgemeine Gerichtsordnung* del 1781. E nel caso in cui essi non fossero stati in grado di deliberare concordemente, il voto decisivo sulla questione sarebbe stato espresso dal Primo Deputato.

Per concludere, si può affermare che anche ai sensi del *Regolamento* del 1804 la peculiare procedura arbitrale in uso presso la Borsa di Trieste era riconducibile nell’alveo degli arbitrati rituali, tanto è vero che al «laudo» erano attribuiti gli stessi effetti e la stessa valenza di una «sentenza»<sup>19</sup>.

### 2.3. Le riforme del 1875

Fu solo con la promulgazione della *Legge 1 aprile 1875 concernente l’organizzazione delle Borse* che i «Giudizi arbitrali» furono ufficialmente contemplati a tutti gli effetti come una forma speciale di arbitrato commerciale<sup>20</sup>.

L’intento del legislatore era quello di sostituire le diverse regole sulle Borse precedentemente in vigore con un nuovo testo normativo che enunciasse pochi principi fondamentali, valevoli per tutto l’Impero e utili a risolvere le più importanti problematiche giuridiche, lasciando poi agli Statuti dei singoli enti borsistici il compito di disciplinare nel dettaglio lo svolgimento delle loro funzioni, le procedure di affiliazione dei commercianti, le contrattazioni d'affari fra gli iscritti e le modalità di risoluzione delle loro controversie<sup>21</sup>.

Con specifico riferimento agli arbitrati – a dispetto delle istanze che deponevano in favore dell’attribuzione di tutte le liti fra privati a un’unica giurisdizione composta da magistrati di professione, chiamati a deliberare sulla base di regole generali e codificate – il § 6 della legge del 1875 prevedeva che i soggetti legalmente autorizzati a stipulare «affari di borsa» potessero decidere in piena autonomia se e quando rivolgersi in via alternativa ai «Giudizi arbitrali». Questa scelta del legislatore rispondeva al bisogno manifestato dai «commercianti di definire le loro controversie conceleri giudizi», grazie al sollecito e rapido intervento di arbitri di «buon senso», che fossero non tanto dei giuristi quanto degli esperti conoscitori delle pratiche commerciali «speciali e locali» in uso nelle diverse piazze<sup>22</sup>. Se la natura delle contrattazioni di Borsa richiedeva un rapido adempimento delle obbligazioni da esse nascenti, a maggior ragione ogni eventuale contestazione doveva essere risolta nel minor tempo possibile, perché ai commercianti non

<sup>19</sup> In questo senso disponevano i §§ 154-161 dell’articolo XVIII, intitolato *Delle cause compromessarie*.

<sup>20</sup> Sul punto si veda quanto previsto dai §§ 1-4 della Legge del 1875, il cui testo è pubblicato in *Bollettino delle leggi dell’Impero pei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell’Impero*, 1875, n. 67, pp. 153-157.

<sup>21</sup> Cfr.: Piccoli, 1876, p. 17; Piccoli, 1879, p. 146; Piccoli, 1882, pp. 55-56; Filini, 1921, p. 108.

<sup>22</sup> Cfr.: Piccoli, 1876, p. 17; Piccoli, 1882, pp. 55-56.

interessava tanto ottenere una sentenza ben motivata sotto il profilo giuridico, quanto una soluzione che rispondesse ai requisiti di «rapidità e praticità, e con risparmio di tempo e di denaro»<sup>23</sup>.

Il § 6 della *Legge* rimetteva, poi, agli Statuti delle singole Borse la decisione in merito alla natura obbligatoria o facoltativa del ricorso agli arbitri, qualora le parti non avessero convenuto nulla espressamente. Parimenti, erano le norme statutarie che dovevano disciplinare la composizione del collegio arbitrale, le sue funzioni, lo svolgimento dei giudizi e l'esecuzione dei lodi. Per il resto, la normativa si limitava a contemplare l'inammissibilità di ogni forma di ricorso contro tali decisioni davanti a organi arbitrali di secondo grado, mentre era consentito presentare «petizioni per invalidità» davanti ai giudici ordinari.

Nel caso specifico di Trieste, il nuovo *Statuto della Borsa mercantile* approvato nel 1875 stabiliva che tutte le controversie nascenti da «affari di borsa» dovessero essere decise sempre da un apposito «Consesso arbitramentale», a meno che le parti non avessero concordato per iscritto di voler ricorrere alla giurisdizione ordinaria. Peraltra, a differenza di quanto previsto dalla legge, lo Statuto triestino contemplava anche l'eventualità di dispute nascenti da «altri affari commerciali»: in tali ipotesi era possibile – ma non obbligatorio – rivolgersi agli arbitri, qualora i soggetti coinvolti nella lite avessero esplicitamente contemplato tale eventualità. E le questioni deferibili non erano solo quelle che si riferissero a «oggetti di commercio» in senso proprio, ma anche quelle in cui almeno una delle parti avesse esercitato un'attività commerciale in forma personale o tramite una società<sup>24</sup>. Di conseguenza, in base a quanto disposto dei paragrafi della Legge del 1875 e dello Statuto dello stesso anno, a Trieste era possibile che l'arbitrato rituale fosse obbligatorio o facoltativo a seconda del tipo di controversie che vedevano contrapposte le parti e di quanto fosse stato da esse pattuito in via compromissoria<sup>25</sup>.

Le disposizioni statutarie attribuivano, poi, le funzioni direttive alla Deputazione di Borsa, formata da dieci membri eletti dalla Camera di Commercio e Industria, dai soci delle imprese commerciali, dai loro direttori e rappresentanti. I deputati dovevano adottare tutti i provvedimenti utili a consentire il corretto svolgimento delle «contrattazioni commerciali, marittime ed industriali» concernenti «merci, navigli, cambiali, valute e metalli nobili, carte di Stato, azioni e altre carte negoziabili», oltre che eleggere i giudici arbitrali e curare l'esecuzione e conservazione dei loro lodi<sup>26</sup>.

<sup>23</sup> Filini, 1921, p. 109.

<sup>24</sup> In tal senso disponevano gli articoli 1 e 2 della Parte II dello Statuto, il cui testo è rinvenibile in «Gazzetta dei Tribunali», X (1876), 2 (16 gennaio 1876), pp. 15-16. Per un'accurata disamina di questi articoli e di tutte le altre disposizioni statutarie del 1875 si veda: Piccoli, 1876, pp. 17-19; Piccoli, 1879, pp. 145-147.

<sup>25</sup> Horovitz, 1896, pp. I-XVI e 3.

<sup>26</sup> In proposito si rinvia a quanto previsto dagli articoli 2, 4, 9-10 della Parte I dello Statuto,

Gli arbitri erano scelti nel novero di un «Collegio» composto da cinquanta persone, precedentemente elette da tutti gli iscritti alla Borsa e che restavano in carica per tre anni. La complicata procedura di selezione prevedeva che ogni quindici giorni venisse formata una Sezione di dieci arbitri mediante sorteggio, per poi individuare con un’ulteriore estrazione i nominativi dei cinque membri che avrebbero formato il singolo «Giudizio arbitramentale» incaricato di risolvere una specifica controversia. Alle parti della lite era concesso di presenziare alla selezione degli arbitri e di ricusarne due a testa. I membri del collegio non potevano rifiutarsi di adempiere al loro ufficio, che era svolto a titolo gratuito, a pena di incorrere nella condanna al pagamento di un’ammenda e potevano essere esonerati solo in caso di malattia o per altri gravi motivi. Ogni consesso così formato era coadiuvato da un «Attuario di Borsa», che era un giurista e svolgeva le funzioni di un segretario cancelliere, dovendo porre in essere tutti gli atti necessari a garantire il corretto svolgimento della procedura (citazione delle parti, tenuta del fascicolo e redazione dei verbali, assistenza nella trattazione e decisione della causa, stesura e spedizione del lodo, ecc.)<sup>27</sup>.

Un’ulteriore importante novità era la previsione che la discussione della controversia avvenisse con modalità diverse da quelle contemplate per i giudizi ordinari, sulla base di regole che ora erano diffusamente descritte dal nuovo Statuto. Ai sensi degli articoli 35 e 40-41 gli arbitri dovevano trattare il caso in forma orale, ma non era richiesta anche la pubblicità del giudizio. Inoltre, essi potevano operare secondo la «migliore scienza e coscienza», chiedere a loro discrezione ogni eventuale chiarimento alle parti, scegliere le prove da utilizzare e valutarle secondo il principio del libero convincimento<sup>28</sup>.

Per adire il giudizio arbitramentale era necessario presentare un libello scritto. Se il convenuto avesse eccepito che si trattasse di una controversia per cui fosse stato previamente concordato di non rivolgersi agli arbitri, allora egli era tenuto a produrre in giudizio il testo di tale accordo. Nelle ipotesi, poi, di contumacia di una delle parti il collegio poteva comunque procedere e considerare come vere e provate le circostanze addotte nel libello e non contestate. Gli arbitri dovevano verificare anche se fosse possibile raggiungere un componimento amichevole della lite, e solo in caso negativo potevano procedere a esaminare le circostanze del caso e ad acquisire le prove, per poi emettere il lodo collegialmente e a maggioranza assoluta<sup>29</sup>.

Alle parti era richiesto di presentarsi personalmente in giudizio e senza l’assistenza di un avvocato di loro fiducia. Dal momento che si trattava di procedure che dovevano concludersi rapidamente e sulla base del «buon senso degli uomini

nonché alle osservazioni di: Piccoli, 1879, p. 146; Piccoli, 1882, pp. 55-56.

<sup>27</sup> Anche in questo caso – oltre a fare riferimento agli articoli 3-26 e 51 dello Statuto – si veda quanto riferito in proposito da: Piccoli, 1876, p. 16; Piccoli, 1879, pp. 146-147.

<sup>28</sup> Cfr.: Piccoli, 1876, p. 18; Piccoli, 1879, p. 147.

<sup>29</sup> Così statuivano gli articoli 27, 32-42 e 47 dello Statuto.

d'affari» chiamati a svolgere il compito di arbitri, non si era voluto lasciare alcuno spazio all'eloquenza dei giuristi e alle loro argomentazioni, ritenute spesso foriere di un'eccessiva dilatazione dei tempi necessari alla risoluzione delle controversie e tali da influenzare la valutazione dei fatti da parte del collegio<sup>30</sup>. Peraltro, era impossibile impedire di comparire davanti al Tribunale arbitrale a quegli avvocati che per varie ragioni fossero stati legittimati a costituirsi in giudizio in quanto direttamente coinvolti nella lite, per esempio in qualità di membri dei consigli di amministrazione di una società commerciale, di rappresentanti di un imprenditore o di soci di un'impresa. Così come era illogico pensare di poterli bandire del tutto dal prendere parte alla trattazione della causa, visto che le parti erano obbligate a presentare le loro richieste sotto forma di un libello scritto, che per forza di cose era redatto da un giurista, mentre nei casi di contestazione dei lodi arbitrali per motivi di nullità la legge del 1875 richiedeva espressamente che i ricorsi fossero firmati da un avvocato<sup>31</sup>.

Ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, poi, contro la decisione arbitrale non era ammessa «appellazione», in conformità a quanto contemplato dal § 6 della legge del 1875 sull'organizzazione delle Borse, secondo cui non esisteva una giurisdizione arbitrale d'appello e i lodi erano immediatamente esecutivi. Era fatta salva, però, la possibilità di rivolgersi ai giudici ordinari per far valere quale causa di nullità una «manifesta lesione del diritto scritto» vigente, che gli arbitri erano tenuti comunque a rispettare<sup>32</sup>.

In merito all'esecuzione dei lodi, infine, nel caso in cui i soggetti coinvolti non avessero collaborato nell'attuare quanto prescritto dagli arbitri, l'articolo 52 dello Statuto consentiva al collegio di rivolgersi alle autorità giudiziarie, che avrebbero provveduto in conformità a quanto previsto dalle norme di procedura civile sull'esecuzione delle sentenze (§§ 298-301 dell'*Allgemeine Gerichtsordnung* del 1781 e §§ 1-2 dell'Aulico Decreto numero 145 del 22 giugno 1836)<sup>33</sup>.

#### *2.4. Le disposizioni di attuazione del Regolamento di procedura civile del 1895 e lo Statuto del 1896*

A distanza di circa un ventennio, la disciplina risultante dal combinato disposto della legge del 1875 e dello Statuto triestino del medesimo anno fu parzialmente emendata in seguito alla promulgazione della *Civilprozessordnung* del 1895 e di quanto previsto dalla legge di attuazione di tale regolamento di procedura civile<sup>34</sup>.

<sup>30</sup> Piccoli, 1876, pp. 17-18.

<sup>31</sup> *Ibidem*.

<sup>32</sup> Cfr.: Piccoli, 1876, p. 18; Piccoli, 1879, p. 147.

<sup>33</sup> Piccoli, 1876, pp. 18-19.

<sup>34</sup> La legge attuativa è pubblicata come *Gesetz betreffend die Einführung des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtstreitigkeiten (Civilprozeßordnung)*, in «Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder», 1895, n. 112, pp. 355-364.

Per la prima volta il legislatore asburgico contemplava espressamente con delle norme di rango primario, e non più solo di natura statutaria, la possibilità di ricorrere ai procedimenti arbitrali di Borsa anche nel caso di controversie relative a contratti commerciali, industriali e marittimi conclusi «fuori borsa» (come quelli concernenti le assicurazioni, i trasporti e le spedizioni di merci), purchè le parti lo avessero previsto espressamente «al momento della stipula del contratto o prima della sua esecuzione» con uno specifico accordo (vale a dire con una clausola o un compromesso). Inoltre, il collegio giudicante non era più composto solo da persone scelte nel novero degli iscritti alla Borsa, perché alle parti di una controversia che non fossero state membri o «frequentatori» di tale istituzione la legge attribuiva il diritto di nominare come arbitri dei «giudici di lista», così chiamati perché a loro volta non appartenevano ai ranghi della Borsa ed erano scelti all'interno di una rosa di nominativi precedentemente selezionati dalle Camere di commercio, dalle Società agrarie e dalle Associazioni per le arti e industrie<sup>35</sup>.

Per il resto, con specifico riferimento alle modalità di svolgimento dei singoli giudizi arbitrali si faceva ancora ricorso al rinvio a quanto stabilito in dettaglio dai singoli Statuti delle varie Borse. A tale proposito, non era necessario che le disposizioni statutarie tenessero conto di quanto previsto in tema di arbitrati dai paragrafi 587-589 del nuovo regolamento di procedura, purchè la trattazione delle cause avvenisse in forma pubblica. Inoltre, alle parti era finalmente consentito di farsi rappresentare da un avvocato di loro fiducia e gli arbitri non potevano più decidere a loro discrezione se dare immediata esecuzione al lodo senza rivolgersi ai giudici ordinari<sup>36</sup>.

La legge di attuazione della *Civilprozessordnung* prevedeva, infine, che la validità dei lodi potesse essere contestata per motivi di nullità davanti a un tribunale ordinario solo nei casi tassativamente indicati (invalidità del patto stipulato dalle parti, irregolare costituzione del collegio arbitrale, ingiustificata esclusione della pubblicità del giudizio, mancata notifica del ricorso agli arbitri, palese violazione di norme di legge vincolanti, ecc.). Per il resto, continuava a non essere prevista la possibilità di impugnare nel merito tali decisioni davanti a un giudizio arbitrale di secondo grado<sup>37</sup>.

Per effetto del rinvio operato dal Regolamento di procedura tutte queste innovazioni furono recepite dal nuovo Statuto della Borsa di Trieste del 1896 e mantenute anche nella successiva versione del 1906.

In caso di contestazioni relative a «operazioni di Borsa» continuava a valere il principio per cui le parti dovevano rivolgersi obbligatoriamente al giudizio

<sup>35</sup> In tal senso statuivano gli articoli XIII-XXVII della legge di attuazione. Per una più ampia disamina in proposito si rinvia alle osservazioni di: Horovitz, 1896, pp. 4-31, 122.127; Filini, 1921, p. 108; Cavaglieri, 1922b, pp. 366-367.

<sup>36</sup> Articoli XIII, XVII e XX. Cfr., inoltre: Horovitz, 1896, pp. 128-155; Filini, 1921, cit., p. 108.

<sup>37</sup> Articoli XIII, XXIII e XXV. Horovitz, 1896, pp. 161-177.

arbitramentale, a meno che non avessero pattuito diversamente, mentre in relazione a controversie su affari di «diversa natura» il ricorso agli arbitri era libero e possibile ogni qual volta fosse stato contemplato in un apposito patto compromissorio. La composizione del collegio giudicante – ora composto da cinque persone – era determinata tenendo conto della distinzione introdotta dalla *Civilprozessordnung* e dalla sua legge attuativa fra «giudici ordinari» iscritti alla Borsa e «giudici di lista» esterni: se tutte le parti coinvolte in una controversia fossero appartenute alla Borsa, allora gli arbitri sarebbero stati selezionati per estrazione fra quelli «ordinari» precedentemente eletti da tutti gli iscritti all'ente; se le parti non fossero state «abituale frequentatori di Borsa», era previsto che attore e convenuto scegliersero due «arbitri di lista» a testa nel novero di un elenco predisposto dalla Camera di Commercio, mentre i quattro così nominati avrebbero scelto il quinto componente del collegio in veste di Presidente; nei casi ‘misti’, le parti che fossero state membri di Borsa avrebbero eletto due «arbitri ordinari», mentre le controparti ne avrebbero scelti due «di lista» e il Presidente sarebbe stato nominato dai quattro così selezionati<sup>38</sup>.

Nella versione del 1906 dello Statuto fu aggiunta anche l'importante precisazione che gli arbitri potevano essere anche dei forestieri (seppure nella misura non superiore a un terzo dei giudici). Si trattava di un'importante deroga a quanto previsto da una legge del 1903, secondo cui gli arbitri dovevano avere la cittadinanza dell'Impero: dal momento che a Trieste gli stranieri potevano esercitare liberamente ogni tipo di attività commerciale da molto tempo, nonché far parte della Borsa e della Camera di Commercio, sarebbe stato ingiusto e contrario al proficuo svolgimento delle contrattazioni e degli affari impedire loro di prendere parte alle decisioni dei Tribunali arbitrali, visto che – di fatto – essi godevano già degli stessi diritti dei commercianti austro-ungarici<sup>39</sup>.

## 2.5. Lo Statuto per la Borsa mercantile di Trieste del 1912

L'ultimo significativo intervento diretto a novellare le disposizioni di Borsa in vigore a Trieste prima dell'inizio della Grande Guerra fu realizzato con l'approvazione del nuovo Statuto del 1912<sup>40</sup>.

Il compito di assumere tutte le decisioni concernenti la regolazione dei «mercati delle merci» e di sovraintendere allo svolgimento dei processi disciplinari e dei procedimenti arbitrali spettava alla Direzione di Borsa, che era formata da sedici membri, metà dei quali erano scelti dalla Camera di Commercio, mentre gli altri otto erano eletti da tutti gli iscritti (proprietari, soci o direttori di una «ditta commerciale» iscritta da almeno tre anni nei registri della Camera di Commercio

<sup>38</sup> In questo senso disponevano gli articoli 28-34 dello *Statuto della Borsa mercantile di Trieste*, Trieste, Direzione della Borsa, 1896. Horovitz, 1896, pp. 126-127.

<sup>39</sup> Cfr.: Filini, 1921, pp. 108-109; Gionta, 1930, p. 7.

<sup>40</sup> *Statuto della Borsa mercantile di Trieste*, Trieste, Herrmanstorfer, 1912.

e Industria; consiglieri di amministrazione e direttori delle società per azioni, dei consorzi e degli enti regolarmente iscritti alla Camera)<sup>41</sup>.

I giudizi disciplinari potevano essere intentati dalla Direzione di Borsa contro i singoli commercianti accusati di aver agito nell'esercizio delle loro attività arrecando una qualche lesione al «decoro commerciale» per effetto di stipulazione di affari finti, diffusione di notizie false, condotte da imbonitore, contratti negoziati in situazioni di conflitto di interesse o con persone che versassero in precarie condizioni economiche, ecc. Le sanzioni irrogabili – riprensione, multe o esclusione dalla frequentazione dei locali di Borsa – erano comminate da una Commissione disciplinare nominata per l'occasione, le cui decisioni potevano essere impugnate davanti alla Direzione, ma non alle autorità giudiziarie<sup>42</sup>.

Gli articoli 55-112 dello Statuto, invece, costituivano il vero e proprio *Regolamento del giudizio arbitramentale*, ai sensi del quale le controversie nascenti da «affari di Borsa» stipulati a Trieste – indipendentemente dalla cittadinanza austro-ungarica o straniera delle parti coinvolte – dovevano essere decise sempre e in via obbligatoria da un «tribunale arbitrale», salvo che i contraenti avessero convenuto diversamente per iscritto. Inoltre, anche questa versione dello Statuto contemplava l'arbitrato facoltativo, perché le dispute derivanti da «affari su merci conchiusi fuori di Borsa» – come quelli in materia di assicurazioni, trasporti e spedizioni – potevano essere rimesse comunque alla decisione degli arbitri, se le parti si fossero accordate in tal senso «alla conclusione o prima dello svolgimento» del contratto<sup>43</sup>.

A differenza, poi, di quanto previsto dal Regolamento di procedura civile del 1895, le norme statutarie consideravano come meritevoli di protezione giuridica davanti a un giudizio arbitrale anche gli interessi di chi avesse stipulato dei contratti «differenziali», vale a dire quei negozi che non avessero avuto per oggetto il trasferimento di beni in cambio del versamento di una somma di denaro, ma solo la liquidazione della differenza tra il prezzo pattuito e quello corrente nel giorno stabilito per l'adempimento. Tutto ciò a condizione che una delle parti non avesse sollevato l'eccezione che si trattasse di accordi equiparabili in tutto e per tutto al gioco d'azzardo o alle scommesse<sup>44</sup>.

Gli arbitri appartenevano alle due categorie distinte dei «giudici ordinari» e dei «giudici di lista». I primi formavano un collegio di sessanta persone, elette ogni tre anni fra i membri regolarmente iscritti alla Borsa e i soggetti definiti abituali «frequentatori» da almeno un anno. Gli arbitri di lista, invece, erano ventotto ed erano scelti – sempre a cadenza triennale – dai commercianti non

<sup>41</sup> Articoli 7 e 30-49.

<sup>42</sup> Articoli 16-29.

<sup>43</sup> Articoli 56-57. In proposito si veda anche quanto riferito da Cavaglieri, 1922b, pp. 366-367.

<sup>44</sup> Oltre a quanto previsto dagli Articoli 98 e 108, si rinvia anche in questo caso alle osservazioni di Cavaglieri, 1922b, p. 367.

appartenenti alla Borsa tramite la mediazione della Camera di Commercio. In considerazione della natura internazionale delle attività mercantili e industriali svolte a Trieste, anche gli stranieri potevano fare parte di queste due categorie, ma il loro numero non poteva eccedere la misura di un terzo dei componenti del tribunale arbitrale<sup>45</sup>.

La procedura per la formazione del singolo «consesso arbitramentale» incaricato di risolvere una data controversia prevedeva ora che venissero selezionati tre arbitri in tutto. Essi erano estratti a sorte nel novero di quelli «ordinari», se tutte le parti coinvolte nella lite fossero state iscritte alla Borsa. Se invece nessuna di esse fosse appartenuta a tale ente, allora era necessario che si accordassero per nominare due «giudici di lista», i quali poi avrebbero scelto un terzo arbitro della loro stessa categoria in qualità di Presidente del collegio. Nell’ulteriore ipotesi, infine, di cause ‘miste’ i litiganti che non fossero stati membri di Borsa potevano procedere a nominare di comune accordo un loro arbitro di «lista», mentre per gli altri si doveva ricorrere all’estrazione a sorte di uno «ordinario», che insieme al suo collega avrebbe poi provveduto a individuare il terzo componente del collegio giudicante. Gli arbitri così selezionati dovevano astenersi dall’esercitare le loro funzioni nei casi in cui avessero avuto un interesse personale nelle cause sottoposte alla loro attenzione, oppure in presenza di sufficienti motivi per dubitare della loro imparzialità. Ad ogni modo, alle parti era consentito sempre di riuscirli anche per altre ragioni, senza dover addurre una specifica giustificazione<sup>46</sup>.

Come avrebbe sottolineato in seguito Asquini, questo complesso sistema di selezione degli arbitri serviva a meglio salvaguardare gli interessi e la volontà delle parti di una controversia rispetto a quanto non potesse avvenire nei giudizi ordinari, perché erano gli stessi litiganti a partecipare alla selezione dei loro giudici. Inoltre, una volta costituito il collegio arbitrale, la procedura si svolgeva con estrema rapidità e semplicità, grazie al ruolo svolto da quel *deus ex machina* del giudizio arbitramentale che era il Segretario, il vero «preparatore, ordinatore e controllore del processo»<sup>47</sup>. Per svolgere le funzioni arbitrali, infatti, non era necessario essere dei giuristi: l’unico in possesso di una formazione giuridica era – per l’appunto – il Segretario, che era un impiegato di Borsa incaricato di assistere le parti nel ricevere le loro richieste, organizzare la selezione degli arbitri, coadiuvare il collegio nel corso delle diverse fasi della procedura, custodire il protocollo della causa e redigere i verbali, provvedere alla comunicazione e pubblicazione dei lodi<sup>48</sup>.

In merito allo svolgimento dei giudizi arbitrali, lo Statuto disponeva che i soggetti interessati a ricorrere a questa particolare forma di amministrazione

<sup>45</sup> Articoli 58-60.

<sup>46</sup> Articoli 71-76.

<sup>47</sup> Asquini, 1926, pp. 10.

<sup>48</sup> Articoli 79-80.

della giustizia dovessero presentare un'apposita «petizione» e, nel caso di una disputa relativa ad affari non riconducibili fra quelli di borsa, anche il testo del patto con cui le parti avessero convenuto di rivolgersi agli arbitri per dirimere ogni loro divergenza. Solo a questo punto il Segretario avrebbe provveduto a citare in giudizio tutte le parti coinvolte, in modo che potessero prendere parte personalmente o tramite i loro avvocati alla selezione degli arbitri, precisando che – in caso di mancata comparizione in udienza – le tesi di chi si fosse presentato davanti ai giudici sarebbero state ritenute per vere, purché non confutate dalle prove esistenti<sup>49</sup>.

La trattazione della lite davanti agli arbitri doveva svolgersi sulla base delle regole indicate nello Statuto e ciò implicava che – in assenza di specifiche disposizioni – il collegio potesse decidere in piena autonomia con quali modalità procedere, vale a dire secondo il «libero discernimento» dei suoi membri e senza tenere conto delle regole che valevano per i processi di ordinaria giurisdizione. Le norme statutarie prescrivevano anche di utilizzare le forme del dibattimento orale e pubblico, fatta salva la possibilità di escludere la pubblicità delle udienze in caso di pericoli per la «moralità o l'ordine pubblico», per il regolare accertamento delle circostanze di fatto, o per la «vita familiare» delle parti coinvolte<sup>50</sup>. Queste ultime potevano comparire in giudizio personalmente oppure per mezzo di «procuratori» nominati all'uopo, che potevano essere i loro avvocati, soci, dipendenti o persino altri «membri di borsa»<sup>51</sup>.

Agli arbitri era prescritto di tenere in debita considerazione ogni richiesta ed eccezione presentate dalle parti, anche se poi – essendo privi dei poteri propri di un'autorità giudiziaria – essi non potevano costringere nessuno a presentarsi in aula per rispondere alle loro domande (nemmeno gli stessi litiganti, i testimoni o i periti), se non rivolgendosi ai giudici ordinari<sup>52</sup>. La decisione sul merito della controversia era assunta a maggioranza assoluta e sulla base di una valutazione dei soli elementi emersi nel corso del giudizio – cioè *iuxta alligata et probata* – condotta secondo il criterio del libero convincimento. Il lodo doveva recare l'indicazione delle motivazioni che avevano portato alla sua assunzione ed essere allegato al protocollo della causa insieme a tutti i documenti prodotti dalle parti e ai verbali degli atti compiuti dagli arbitri<sup>53</sup>.

Come già in passato, anche il nuovo Statuto precisava che il lodo era impugnabile solo davanti al Tribunale commerciale di Trieste per i motivi di nullità specificamente indicati dagli articoli 105-108 (invalidità del patto compromissorio, incompetenza a procedere del collegio, irregolarità nel processo di selezione degli arbitri, ingiustificata esclusione della pubblicità delle udienze, decisione contraria

<sup>49</sup> Articoli 81-82.

<sup>50</sup> Cavagliani, 1922b, p. 367.

<sup>51</sup> Articoli 88-89.

<sup>52</sup> Asquini, 1926, pp. 12.

<sup>53</sup> Articoli 96-100.

al dettato di norme coercitive di legge, ecc.). E in assenza di contestazioni il lodo doveva essere eseguito nel termine indicato dagli arbitri, i quali – una volta decorsa tale scadenza – potevano dichiararlo ufficialmente esecutivo, tenendo presente che nel caso in cui i litiganti non avessero spontaneamente adempiuto a quanto prescritto sarebbe stato necessario rivolgersi alle autorità giurisdizionali per dargli concreta attuazione<sup>54</sup>.

## *2.6. Un comodo ripiego?*

La possibilità concessa dalla legislazione asburgica a tutti i commercianti – anche a quelli stranieri – di rivolgersi al giudizio arbitrale di Borsa triestino iniziò a essere oggetto delle attenzioni della giurisprudenza italiana in concomitanza con l'aumento dei casi in cui le parti di un contratto stipulato in Italia, che avessero convenuto con un apposito patto compromissorio di sottoporre le loro controversie a un collegio arbitrale operante all'estero, si fossero poi rivolte alle corti del regno per contestare la validità di tali accordi e/o dei lodi ottenuti oltreconfine.

Fino all'inizio del Novecento, la prassi di sottoscrivere una clausola o un compromesso di tale tenore si diffuse progressivamente nei rapporti commerciali fra contraenti di nazionalità italiana e straniera senza costituire un problema rilevante per i giudici, visto che si riconosceva l'utilità per le parti di addivenire più velocemente a un'equa risoluzione delle loro dispute rivolgendosi ad arbitri che fossero – come nel caso di Trieste – degli esperti conoscitori delle problematiche e delle regole relative alle contrattazioni commerciali internazionali<sup>55</sup>.

In una sentenza emessa dalla Cassazione di Torino nel 1892, per esempio, la corte considerò pienamente valido l'accordo intercorso fra la ditta francese Thalmann Frères di Parigi e il commerciante Giuseppe Ferrari-Trecate di Alessandria, con cui si era stabilito di rivolgersi al collegio arbitrale di Borsa triestino per risolvere le controversie relative alle «operazioni in merci e alla correlativa liquidazione» oggetto di un contratto di compravendita precedentemente stipulato. Tuttavia, nel caso di specie il lodo pronunciato il 24 maggio 1890 – che aveva condannato il convenuto italiano a pagare alla società parigina quanto dovuto per l'avvenuta consegna dei beni oggetto della commessa – non poteva essere deliberato ed eseguito in Italia, in quanto l'atto di citazione a comparire davanti agli arbitri era affetto da un vizio di nullità insanabile ai sensi delle norme austriache. L'intimazione della citazione, infatti, era stata effettuata dal collegio arbitrale con

<sup>54</sup> Articoli 109-110.

<sup>55</sup> In proposito si vedano la nota alle tre sentenze della Corte d'Appello di Genova del 9 gennaio 1905, 6 marzo 1906 e 16 marzo 1906 redatta da Anzilotti, 1906, pp. 467-476, e la nota alla sentenza della Cassazione di Torino del 17 giugno 1919 a cura di Ramella, 1919, pp. 235-244. Cfr., inoltre, le osservazioni di: Fedozzi, 1908, pp. 51, 123-130; Ghirardini, 1910, pp. 683-693; Chiovenda, 1912, pp. 114-116; Carnelutti, 1916, pp. 374-389.

lo strumento della raccomandata con ricevuta di ritorno, che ai sensi degli articoli 30-31 dello Statuto del 1875 si poteva impiegare solo per chi fosse domiciliato nel territorio dell'impero austro-ungarico, mentre nei confronti di tutti gli altri convenuti non reperibili entro i confini dello Stato asburgico era previsto che si ricorresse alla nomina di un curatore e poi alla pubblicazione di tale designazione e del libello attoreo presso il giornale locale e l'Albo della Borsa. In assenza di tali adempimenti a nulla rilevava la circostanza che il convenuto avesse ricevuto il piego postale e firmato la ricevuta, perché in seguito egli non si era presentato in giudizio a Trieste e, di conseguenza, la nullità iniziale della citazione non era stata sanata dalla sua successiva comparizione<sup>56</sup>.

In seguito, a partire dai primi anni del XX secolo, la giurisprudenza delle corti italiane iniziò a mutare orientamento progressivamente, riservando una più attenta disamina ai peculiari aspetti tecnico-giuridici dell'arbitrato svolto a Trieste e alle problematiche connesse al suo impiego, con particolare riferimento al rischio che lo si potesse utilizzare come «un comodo ripiego per stornare la giurisdizione del magistrato competente» ai sensi delle leggi italiane e per chiedere l'applicazione nel regno dei lodi pronunciati oltreconfine<sup>57</sup>.

Con una serie di sentenze emesse fino alla Prima guerra mondiale si affermò il principio secondo cui erano pienamente validi i patti compromissori relativi a contratti stipulati all'estero con cui i contraenti, italiani o stranieri, avessero deciso di non rivolgersi alle corti del regno per risolvere le loro controversie, bensì di sottoporle a una speciale autorità giudiziaria di un altro Stato, quale era per l'appunto – ai sensi della normativa austriaca – il «giudizio arbitramentale» presso la Borsa triestina. In tali situazioni, infatti, le parti non avrebbero violato le leggi italiane concernenti la giurisdizione, visto che essa non era affatto sorta per mancanza del presupposto in base al quale le norme vigenti nel regno la conferivano ai tribunali, vale a dire che il contratto fosse stato concluso in Italia (articolo 9 delle disposizioni preliminari al codice civile del 1865). Oltre poi a tenere in debita considerazione le specifiche esigenze dell'economia moderna e degli operatori del commercio internazionale, con il ricorso a questa interpretazione si attribuiva piena efficacia alla volontà manifestata dalle parti nel rispetto dei principi dell'autonomia negoziale e senza violare alcuna disposizione del diritto italiano<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> Corte di Cassazione di Torino, 21 maggio 1892, in «Monitore dei tribunali. Giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale», XXXIII (1892), pp. 481-482.

<sup>57</sup> Ramella, 1919, pp. 239-240.

<sup>58</sup> Cfr.: Corte di Appello di Venezia, 2 agosto 1907, in «Monitore dei tribunali. Giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale», XLVIII (1907), pp. 894-895; Corte di Appello di Ancona, 15 maggio 1909, in «Il Foro italiano», XXXIV (1909), pp. 955-966; Corte di Cassazione di Torino, 30 giugno 1911, in «Il Foro italiano», XXXVI (1911), pp. 1458-1465; Corte di Cassazione di Torino, 29 aprile 1916, in «Il diritto commerciale. Rivista mensile critica di dottrina, legislazione e giurisprudenza», VIII (1916), pp. 412-418. In proposito si

Al contrario, non si poteva dire lo stesso degli accordi compromissori relativi a un contratto stipulato e da eseguirsi in Italia, poiché in tal caso vi sarebbe stato un titolo – il luogo di conclusione del negozio giuridico – di per sé sufficiente a legittimare l'applicazione delle leggi del regno e l'esercizio della funzione giurisdizionale italiana in via esclusiva, sia che si trattasse di negozi commerciali (come previsto dall'articolo 58 del codice di commercio del 1882), sia che fossero di natura civile (articolo 9 delle disposizioni preliminari al codice civile del 1865). Di conseguenza, dovevano considerarsi nulli tanto i patti che avessero previsto di devolvere le controversie ai giudici stranieri, quanto i lodi arbitrali pronunciati oltre-confine, compresi ovviamente quelli emessi a Trieste<sup>59</sup>.

Nel 1905, per esempio, nella causa intentata dal commerciante triestino Edoardo Maurich contro il bolognese Solferino Nardi, la Corte d'Appello di Bologna dispose che, essendo provato che il contratto di compravendita di merci alimentari era stato stipulato nella città felsinea, ne conseguiva che il convenuto straniero non potesse pretendere di sottrarsi alla giurisdizione italiana rivolgendosi al collegio arbitrale di Trieste. Anche se non fosse stato residente nel regno, Maurich godeva degli stessi diritti e doveri degli italiani, come previsto dall'articolo 2 del codice civile: di conseguenza, egli doveva rispettare le disposizioni del codice di procedura civile in tema di ordine pubblico, ai sensi delle quali «la giurisdizione non può essere prorogata dalle parti, salvo i casi stabiliti dalla legge» (articolo 69) e secondo cui gli stranieri potevano essere citati a comparire davanti ai giudici del regno ognqualvolta si fosse trattato di obbligazioni nascenti da «contratti eseguiti o che debbano avere esecuzione nel regno» (articolo 105). Inoltre, i contraenti di un accordo stipulato in Italia non potevano ricorrere ad autorità giudiziarie estere, in quanto vietato dall'articolo 12 delle disposizioni preliminari del codice civile, che impediva alle convenzioni private di derogare alle leggi concernenti «l'ordine pubblico» e la giurisdizione, allo scopo di salvaguardare in tal modo gli interessi nazionali alla sicurezza delle contrattazioni e a uno sviluppo ordinato del commercio e dell'economia. Secondo i giudici, poi, un ulteriore motivo per cui non era possibile rivolgersi agli arbitri stranieri per risolvere i conflitti nascenti

---

veda anche quanto rilevato dagli autori citati *supra* in nota 55.

<sup>59</sup> Per una conferma in tal senso si veda: Corte di Appello di Bologna, 16 novembre 1905, in «La Temi. Eco dei tribunali», XXX (1905), pp. 904-906; Corte di Appello di Genova, 9 gennaio 1905, 6 marzo 1906 e 16 marzo 1906, in «Rivista di diritto internazionale», I (1906), p. 467; Corte di Cassazione di Torino, 24 maggio 1907, in «Il Foro italiano», XXXII (1907), pp. 1261-1267; Corte di Cassazione di Torino, 3 giugno 1907, in «Il Foro italiano», XXXII (1907), pp. 1267-1268; Corte di Cassazione di Torino, 29 agosto 1911, in «Il Foro italiano», XXXVI (1911), pp. 1465-1469; Corte di Cassazione di Torino, 9 settembre 1914, in «Il Foro italiano», XL (1915), pp. 33-34; Corte di Cassazione di Roma, 29 aprile 1916, in «Il diritto commerciale. Rivista mensile critica di dottrina, legislazione e giurisprudenza», VIII (1916), pp. 412-417; Corte di Cassazione di Torino, 17 giugno 1919, in «Il diritto commerciale. Rivista mensile critica di dottrina, legislazione e giurisprudenza», XI (1919), pp. 235-238.

da un contratto da eseguirsi in Italia era ravvisabile nel fatto che il lodo adottato oltreconfine sarebbe stato nullo ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto non emesso nel regno (articoli 22 e 32, n. 4), né sottoponibile a un giudizio di delibazione da parte delle corti d'appello italiane per contrarietà «all'ordine pubblico e al diritto pubblico interno» (articolo 941, n. 4)<sup>60</sup>.

Qualche anno dopo, invece, nella controversia sorta fra la Società carbonifera di Trieste e la ditta veneziana Pelà&Stefanutti, la Corte d'Appello di Venezia dispose che nel caso di un «contratto concluso e da eseguirsi all'estero» le parti avrebbero potuto derogare alla giurisdizione italiana, accordandosi di sottoporre ogni loro eventuale controversia alla speciale autorità di un organo giudiziario di un altro Stato, quale doveva considerarsi il giudizio arbitrale di Borsa. Il lodo ottenuto a Trieste possedeva tutti i requisiti richiesti dall'articolo 941 del codice di procedura civile per essere delibato dalla Corte di Appello come una vera e propria sentenza estera: il collegio arbitrale era competente a pronunciarsi, visto che il contratto era stato concluso nella città giuliana da commercianti e aveva per oggetto merci negoziabili in Borsa; la citazione in giudizio delle parti era avvenuta regolarmente ai sensi del diritto austriaco; entrambe erano state rappresentate da procuratori nominati con regolari mandati; il lodo era stato emesso nel rispetto delle procedure che lo regolavano e non era contrario all'ordine pubblico o al diritto italiani<sup>61</sup>.

Dì lì a poco, nel 1909, anche la Corte di Appello di Ancona si pronunciò nel senso di considerare pienamente efficace il «patto stipulato tra un cittadino italiano e uno austro-ungarico di attribuire la decisione delle controversie al Giudizio arbitrale della Borsa di Trieste». I giudici di secondo grado accolsero il ricorso presentato dalla società triestina Ara e Vizzich contro la sentenza del Tribunale di Ancona emessa in favore della ditta italiana Murgi, argomentando in primo luogo che ai sensi della normativa asburgica i collegi arbitrali di Borsa costituivano delle vere e proprie autorità giudiziarie, sicché i loro lodi dovevano considerarsi a tutti gli effetti come sentenze straniere suscettibili di esecuzione in Italia attraverso il procedimento di delibazione. La corte respinse, poi, l'eccezione di nullità della decisione arbitrale che era stata presentata dal convenuto italiano, secondo il quale la citazione a comparire in giudizio a Trieste non gli era stata notificata regolarmente, motivo per cui egli non si era presentato, era stato dichiarato contumace dagli arbitri e il lodo era stato assunto in sua assenza. I giudici rigettarono tali argomentazioni ritenendole pretestuose, visto che per due volte il convenuto si era rifiutato – senza un valido motivo – di ricevere

<sup>60</sup> Corte di Appello di Bologna, 16 novembre 1905, cit., pp. 905-906. Una conferma in tal senso si può rinvenire anche nelle successive decisioni della Corte di Cassazione di Torino del 9 settembre 1914 (in «Il Foro italiano», XL (1915), pp. 33-34) e della Corte di Cassazione di Roma del 29 aprile 1916 (in «Il diritto commerciale. Rivista mensile critica di dottrina, legislazione e giurisprudenza», VIII (1916), pp. 412-417).

<sup>61</sup> Corte di Appello di Venezia del 2 agosto 1907, cit., pp. 894-985.

dall'ufficiale giudiziario del Tribunale di Ancona l'atto di citazione. Di conseguenza, le «*eccezioni escogitate a posteriori dal convenuto per far qualificare illegittimo il modo onde la citazione fu eseguita*» non potevano pregiudicare in alcun modo la validità del lodo, che era stato emesso nel pieno rispetto delle forme prescritte dalle leggi austriache e dallo Statuto della Borsa di Trieste, comprese quelle relative alla intimazione a comparire in giudizio e allo svolgimento del procedimento arbitrale in contumacia<sup>62</sup>.

In seguito, a queste prime sentenze fecero seguito altri giudicati emessi dalle corti d'appello e di cassazione del regno, che confermarono l'orientamento giurisprudenziale diretto a valutare in base al criterio *locus regit actum* la validità delle clausole contrattuali e dei patti concernenti il ricorso ad arbitrati da celebrare all'estero, compresa la possibilità di dare esecuzione ai lodi pronunciati da autorità straniere come il collegio di Borsa triestino<sup>63</sup>.

### 3. Il Trattato di Rapallo e l'annessione delle nuove province

Dopo la fine della Prima guerra mondiale, l'opportunità di conservare la legislazione austriaca in tema di «giudizi arbitrali di Borsa» – consentendo il loro impiego non solo a Trieste, ma anche presso le altre città italiane sede di piazze di contrattazione – era rimarcata da chi, come Asquini, riteneva che si trattasse di un istituto utile a emendare nei suoi «punti più deboli la legislazione italiana»<sup>64</sup>.

La rapidità richiesta nella conclusione e attuazione delle negoziazioni commerciali, insieme all'elevato tecnicismo dei problemi che scaturivano delle operazioni di borsa, inducevano a fare affidamento sulla «speciale perizia» di arbitri che, pur non essendo necessariamente dei giuristi, avevano maturato una rilevante esperienza nel valutare il valore di tali attività e le implicazioni di una loro corretta esecuzione nell'interesse privato e pubblico. In altre parole, la specificità della materia commerciale – disciplinata non solo dal diritto codificato, ma anche da consuetudini internazionali – spingeva a continuare a fare affidamento sugli organi arbitrali, che apparivano spesso più preparati e competenti dei giudici ordinari nel giudicare senza eccessive lungaggini quelle controversie che richiedevano la conoscenza di discipline particolari e il ricorso a criteri interpretativi flessibili, di tipo equitativo, su cui non sempre potevano fare affidamento i normali magistrati<sup>65</sup>.

Alle motivazioni addotte in favore dell'abolizione delle giurisdizioni speciali dai «feticisti della giustizia di Stato», che inneggiavano a una meccanica

<sup>62</sup> Corte di Appello di Ancona, 15 maggio 1909, in «Il Foro italiano», XXXIV (1909), pp. 955-966.

<sup>63</sup> In proposito, si rinvia alle sentenze già citate alle note 39 e 40.

<sup>64</sup> Asquini, 1921, pp. 252, 259.

<sup>65</sup> Cfr.: Filini, 1921, pp. 109-110; Cavagliani, 1922b, pp. 366-369.

applicazione della legge scritta da parte dei togati, considerati gli unici in grado di esercitare la «virtù dell'applicazione della giustizia», si poteva ribattere che i giudizi arbitrali non erano organi dello Stato esercitanti una funzione giurisdizionale, ma collegi formati da privati cittadini che operavano solo nei casi contemplati da patti compromissori liberamente sottoscritti<sup>66</sup>. I vantaggi per le parti in termini di brevità ed economicità delle procedure erano attestati dalle statistiche della Camera di Commercio triestina, secondo cui la maggior parte delle cause duravano meno di un mese e nessuna più di sei mesi. Inoltre, chi meglio degli arbitri scelti fra i commercianti onesti del luogo, in virtù delle loro competenze tecniche e della disponibilità a impegnarsi gratuitamente, con diligenza e senso di responsabilità, poteva deliberare attenendosi al contempo alla «astratta ragione giuridica» e alle «vive esigenze tecniche» su cui si basavano le consuetudini e le leggi commerciali<sup>67</sup>?

Il valore delle leggi austriache era confermato anche da ulteriori considerazioni: gli interessi delle parti erano meglio tutelati da arbitri scelti dagli stessi litiganti nel novero dei loro pari; i lodi non potevano essere impugnati per un qualsiasi vizio di forma, ma solo per motivi di nullità elencati in via tassativa; la presenza del Segretario quale organo stabile e in possesso di una formazione giuridica assicurava il regolare e ordinato svolgimento della procedura, senza «arenamenti delle cause»; le parti potevano rivolgersi comunque ai giudici ordinari in relazione alle questioni che non fossero state di competenza dei collegi arbitrali o su cui essi non avessero deliberato<sup>68</sup>.

Per ovviare, poi, alle difficoltà di tipo tecnico che potevano frapporsi alla recezione nell'ordinamento italiano di questo particolare tipo di «arbitrato commerciale», Asquini proponeva di considerare separatamente le controversie fra commercianti nascenti da «affari di Borsa» rispetto a quelle di tipo ordinario, anche se non nel senso in cui tale distinzione era contemplata dalla legislazione asburgica, che ricorrendo a questa classificazione binaria faceva riferimento alle due forme dell'arbitrato di Borsa obbligatorio e facoltativo. Secondo il giurista italiano, infatti, nel caso di controversie commerciali collegate ad affari stipulati in Borsa si poteva recepire il principio per cui – a fronte dell'inadempimento di una delle parti e della presenza di un qualche accordo compromissorio – il creditore poteva decidere liberamente se rivolgersi agli arbitri: in tal modo, egli avrebbe potuto ottenere un lodo immediatamente esecutivo in tempi molto più rapidi rispetto a quanto previsto dalla legislazione italiana, che consentiva di rivolgersi ai tribunali ordinari per ottenere la liquidazione coatta dell'operazione e la conseguente emissione di un certificato di credito da far valere come titolo esecutivo<sup>69</sup>. Una procedura – quest'ultima – molto complessa, lunga e

<sup>66</sup> Asquini, 1926, pp. 14-16.

<sup>67</sup> *Ibidem*.

<sup>68</sup> Cfr.: Cavaglièri, 1922b, p. 369; Asquini, 1926.

<sup>69</sup> In tal senso disponevano gli articoli 44-46 della legge sull'ordinamento delle Borse del

dispendiosa, anche perchè la parte inadempiente poteva sempre presentare opposizione al preceitto nel corso del procedimento esecutivo. D'altra parte, il debitore poteva ritenere molto più vantaggioso, in termini di tempo e di spese processuali, rivolgersi proprio al giudizio arbitrale per contestare la validità del titolo esecutivo vantato dal creditore, piuttosto che adire le normali autorità giudiziarie<sup>70</sup>.

In merito, invece, alle controversie relative ad «affari del tutto estranei alla borsa», Asquini riteneva che il legislatore italiano dovesse tutelare meglio l'autonomia negoziale dei cittadini che avessero svolto un'attività commerciale, concedendo solo a loro (e non a chiunque) la libertà di accordarsi per deferire agli arbitri di Borsa anche la decisioni su tali liti, sempre in considerazione del fatto che la procedura gestita da questi ultimi era più rapida e adatta – da un punto di vista tecnico – a risolvere tali problematiche nell'interesse reciproco delle parti<sup>71</sup>.

Queste riflessioni erano in buona parte condivise dai governi del periodo postbellico, che optarono per il provvisorio mantenimento in vigore della legislazione asburgica concernente il «giudizio arbitramentale di Borsa», sia pure nella forma di un arbitrato non obbligatorio e specificando, altresì, che il valore dei lodi emessi da tale collegio era del tutto equivalente a quello delle sentenze emesse dai tribunali italiani<sup>72</sup>.

Una conferma del favore che la procedura arbitrale triestina continuava a riscuotere in ambito commerciale si può desumere dal tenore di alcuni giudicati italiani di quegli anni, come la sentenza del 1921 emessa dalla Corte di Appello di Bologna nella causa Retta contro Zoni. I giudici stabilirono che un lodo adottato a Trieste dopo l'armistizio di Villa Giusti con l'Austria-Ungheria, ma prima della ratifica del Trattato di Rapallo con la Jugoslavia che aveva assegnato la Venezia-Giulia all'Italia, dovesse considerarsi valido e immediatamente esecutivo nel regno, senza bisogno di essere sottoposto a delibrazione, perchè non si trattava di un giudicato «straniero» per il cui riconoscimento fosse indispensabile

---

1913, il cui testo è consultabile in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 14 aprile 1913, n. 87, pp. 2143-2150.

<sup>70</sup> Asquini, 1926, pp. 16-17.

<sup>71</sup> *Ivi*, pp. 17-18.

<sup>72</sup> In tal senso si veda quanto disposto dal regio decreto n. 1703 del 1922 concernente l'esecutorietà delle sentenze emesse nelle nuove province, in particolare dall'articolo 2 secondo cui «hanno la stessa efficacia delle sentenze i lodi dei giudizi arbitrali delle nuove province» (in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 10 gennaio 1923, n. 7, pp. 160-161). Disposizioni di analogo tenore si possono rinvenire anche all'articolo 73 del regio decreto n. 750 del 1924 sul riordinamento delle Camere di Commercio (in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 23 maggio 1924, n. 122, pp. 1963-1972), all'articolo 34 della legge n. 731 del 1926 istituiva del Consigli provinciali dell'economia (in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 10 maggio 1926, n. 108, pp. 1978-1985), come pure nel regio decreto n. 2043 del 1926 che estese a Trieste l'applicazione delle legge italiana sulle Borse del 1913 (in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 13 dicembre 1926, n. 286, pp. 5394-5395).

*l'equator.* Dopo la dissoluzione della monarchia asburgica e la sopraggiunta occupazione militare italiana, le «sentenze arbitrali di Borsa» non si potevano considerare pronunciate all'estero, né tanto meno in nome di uno Stato che non esisteva più. Inoltre, nelle «nuove province liberate» la sovranità italiana si era ormai estesa, di fatto, a tutti i rami della pubblica amministrazione e si esplicava non solo in campo legislativo, ma anche giudiziario, come attestava la riforma che aveva attribuito alla Corte di Cassazione di Roma le funzioni in precedenza esercitate dalla Corte Suprema di Giustizia di Vienna. Il lodo in questione, poi, era stato emesso da un'autorità pubblica, che ai sensi della normativa austriaca rimasta in vigore operava a tutti gli effetti come se fosse un «vero e proprio tribunale»: a differenza dei collegi arbitrali contemplati dalla legislazione italiana, il giudizio arbitrale di Trieste era formato da persone che non erano dei semplici privati cittadini, ma dei pubblici ufficiali e, di conseguenza, la loro decisione costituiva a tutti gli effetti una «sentenza arbitrale italiana» che non necessitava di alcuna delibazione per la sua esecuzione nelle vecchie province del regno<sup>73</sup>.

#### 4. *L'arbitrato di Borsa ai tempi del fascismo*

L'approccio 'conservativo' adottato dagli ultimi governi dell'età liberale nei confronti di questo particolare modello di giustizia arbitrale fu impiegato anche dal regime fascista, in primo luogo con l'emanazione delle *Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno* (regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325), che estesero alle terre redente l'applicazione dei codici di diritto civile, commerciale e processuale civile. Nella sua relazione il Guardasigilli Rocco precisò, infatti, che il governo aveva preso la decisione di mantenere in vigore provvisoriamente quelle norme austro-ungariche che concernevano principi da tempo «radicati nella coscienza giuridica e nell'economia locale» e che corrispondevano agli orientamenti della riforma dei codici in corso, come nel caso – per l'appunto – del giudizio arbitrale presso la Borsa di Trieste, che «per la sua economia e semplicità ha fatto da un cinquantennio ottima prova e che è oggetto particolare di studio nella riforma in corso della legge sulle borse merci»<sup>74</sup>.

---

<sup>73</sup> Corte di Appello di Bologna, 24 gennaio 1921, in «Giurisprudenza Italiana e La legge. Rivista universale di giurisprudenza e dottrina», LXXIII (1921), Parte I, Sezione II, pp. 73-76.

<sup>74</sup> Il regio decreto del 1928 e la Relazione di accompagnamento sono pubblicati in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 5 novembre 1928, n. 257, pp. 5374-5383. Sulla recezione della disciplina austriaca dell'arbitrato di Borsa nella legislazione italiana e la sua natura 'rituale' si veda Gionta, 1930, pp. 11-20. Brevi cenni in merito all'unificazione legislativa fra le nuove e vecchie province con riferimento a questo specifico istituto sono rinvenibili in Capuzzo, 1992, pp. 221-225. La ricerca di ulteriori fonti di archivio e bibliografiche sul tema dell'arbitrato di Borsa a Trieste con riferimento al periodo del

Peraltro, dal momento che lo Statuto dell'ente triestino doveva essere coordinato con le disposizioni italiane in tema di arbitrato, l'articolo 4 del regio decreto delegò il Ministro della giustizia a emendare il dettato delle norme statutarie risalenti al 1912, adottando i provvedimenti transitori necessari per armonizzarle con la legislazione vigente nel regno. In ottemperanza a tale previsione, con il decreto ministeriale del 21 giugno 1929 furono approvate le *Norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso la Borsa mercantile di Trieste*, destinate a sostituire gli articoli 55 e seguenti del vecchio Statuto, pur essendo – in realtà – prescrizioni che riproducevano in buona parte il contenuto di quelle di epoca asburgica e che continuavano, quindi, a ricondurre nel novero degli arbitrati rituali queste particolari procedure alternative alla giustizia ordinaria<sup>75</sup>.

L'articolo 1, per esempio, ribadiva come in passato che le controversie nascenti da «affari di borsa su merci» – conclusi da parte di cittadini italiani o stranieri – dovevano essere deferite in via obbligatoria ai giudizi arbitrali, perché in questi casi valeva la presunzione che i contraenti avessero concordato in tal senso, a meno che essi non avessero incluso nel contratto una clausola o stipulato un compromesso che contemplassero la possibilità di rivolgersi a un tribunale ordinario o ad arbitri di altro tipo. Dunque, contrariamente a quanto vaticinato da Asquini pochi anni prima, il ricorso ai collegi arbitrali era consentito su base volontaria e facoltativa solo nel caso di affari relativi ad assicurazioni, trasporti e spedizioni di merci che fossero stati negoziati «fuori Borsa», e in quanto esplicitamente previsto con un apposito patto compromissorio da soggetti indicati dalla legge in via tassativa (membri o abituali frequentatori della Borsa; rappresentanti di società commerciali o di consorzi industriali ed economici; imprenditori nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione di beni)<sup>76</sup>.

Le novità più significative rispetto al periodo prebellico consistevano, *in primis*, nella circostanza che gli organi della pubblica amministrazione non erano più abilitati a ricorrere a questo tipo di arbitrati. Inoltre, la legge italiana del 1913 sull'ordinamento delle Borse aveva introdotto la separazione fra quelle in cui si negoziava solo sulle «merci» e quelle dove erano trattati i «valori» (come titoli di Stato, divise estere, azioni, cambiali, ecc.), con la conseguenza che le controversie concernenti i contratti del secondo tipo non potevano più essere sottoposte

---

primo dopoguerra e del ventennio fascista non ha prodotto ulteriori esiti, neppure a seguito dello spoglio delle riviste di diritto commerciale e civile sinora consultate, come pure dei principali periodici aventi per destinatari i giuristi e i commercianti che operavano nelle nuove province, su tutti «Il foro delle nuove province» e il «Bollettino della Camera di commercio e industria di Trieste» (in seguito continuato dal «Bollettino del Consiglio provinciale dell'economia»).

<sup>75</sup> Il testo del decreto ministeriale del 1929 si può consultare in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 24 giugno 1929, n. 146, pp. 2961-2965.

<sup>76</sup> Gionta, 1930, pp. 21-25, 27-36.

all'attenzione dei giudici arbitrali<sup>77</sup>.

Un'ulteriore innovazione contemplata dalle *Norme* del 1929 concerneva la composizione del collegio arbitrale. Gli articoli 2-12 prevedevano ancora che la Direzione di Borsa provvedesse a compilare i due elenchi dei potenziali arbitri «ordinari» e di «lista», che dovevano svolgere il loro ufficio in forma gratuita e potevano essere esonerati solo per malattia o gravi motivi. Tuttavia, gli stranieri non erano più ammessi a ricoprire tali ruoli e quelli di «lista», in particolare, dovevano essere preventivamente selezionati da una serie di enti pubblici fascisti (come la Federazione provinciale dei commercianti, l'Unione industriale della Venezia Giulia, la Federazione degli armatori, ecc.)<sup>78</sup>.

Per il resto, in base a quanto contemplato dagli articoli 7-10, la costituzione del collegio incaricato di deliberare su una singola causa avveniva ancora in base alle vecchie regole, vale a dire scegliendo tre arbitri in relazione alla qualità delle parti: se fossero state tutte iscritte alla Borsa, si procedeva a sorteggiare tre arbitri «ordinari»; se solo uno dei litiganti fosse stato membro della Borsa, quest'ultimo selezionava un arbitro «ordinario», mentre la controparte (o le controparti in caso di litisconsorti) ne nominava uno di «lista» e il terzo giudice era scelto dagli altri due; nel caso in cui, infine, nessuno fosse stato membro della Borsa, allora era necessario che ricorrenti e contraenti scegnessero un arbitro di «lista» a testa, di modo che poi questi ultimi ne avrebbero individuato un terzo per svolgere le funzioni di Presidente. Gli arbitri potevano essere ricusati dalle parti nei casi contemplati dagli articoli 116-117 del codice di procedura civile, che di fatto erano gli stessi indicati in precedenza dallo Statuto del 1912 (se fossero stati parenti o affini dei litiganti, oppure loro debitori o creditori; se vi fosse stata inimicizia grave; ecc.)<sup>79</sup>.

Nessun rilevante cambiamento era previsto in merito al ruolo svolto dal Segretario del giudizio arbitrale. Egli era ancora l'unico giurista di professione, visto che doveva compiere tutti gli atti preparatori e successivi alle udienze, curare i verbali e il protocollo delle cause, fornire pareri in merito all'osservanza delle norme, redigere e controfirmare le ordinanze e i lodi, attestandone la forza esecutiva. Inoltre, il Segretario poteva partecipare con «voto consultivo» a tutte le decisioni prese dagli arbitri, che erano pur sempre solo uomini d'affari e che, ai sensi dell'articolo 23, dovevano giudicare secondo il loro libero convincimento ed «equità», ma nel rispetto delle «disposizioni di legge aventi carattere imperativo»<sup>80</sup>.

<sup>77</sup> Ivi, pp. 23, 27, 29, 31, 36-39. In proposito si veda anche quanto previsto dagli articoli 11-12 della legge del 1913/272 sulle Borse valori (in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 14 aprile 1913, n. 87, pp. 2143-2150) e dal decreto del Ministero delle Finanze del 22 dicembre 1926, n. 6777 recante il regolamento speciale per la Borsa valori di Trieste.

<sup>78</sup> Gionta, 1930, cit., pp. 41-44.

<sup>79</sup> Ivi, pp. 45-46.

<sup>80</sup> Ivi, pp. 51-53.

In relazione alla comparizione delle parti, le *Norme* prevedevano che, qualora uno dei litiganti non si fosse presentato alle udienze, si applicassero le regole del giudizio ordinario in contumacia, a differenza di quanto stabilito dall'articolo 82 del vecchio Statuto del 1912, secondo cui in questi casi si sarebbe considerata per vera la tesi di chi fosse comparso regolarmente in giudizio, a meno che non fosse confutata dalle prove esistenti<sup>81</sup>.

Come in passato, poi, gli arbitri potevano decidere secondo il loro prudente discernimento con quali modalità procedere alla discussione della causa e all'acquisizione delle prove, visto che non erano tenuti ad attenersi in via esclusiva ai riscontri indicati dalle parti, potendo anzi ricercare d'ufficio tutti gli strumenti probatori ritenuti indispensabili per giungere a una decisione. La discussione doveva avvenire sempre in forma pubblica, salvo che vi fossero ragioni di moralità o di ordine pubblico che consigliassero di fare diversamente, e le parti potevano stare in giudizio personalmente o per mezzo di avvocati<sup>82</sup>.

D'altra parte, con specifico riferimento alla valutazione delle prove, le nuove norme del 1929 non prescrivevano più agli arbitri di giudicare solo *iuxta alligata et probata*. Come indicato dall'articolo 23, era concesso di deliberare «secondo equità», servendosi di qualsiasi fonte di persuasione, compresa la «scienza personale», purché non si contravvenisse al dettato delle norme «imperative». L'intento del legislatore non era quello di consentire di procedere sulla base di un arbitrio sconfinato e incontrollabile, bensì di confidare nel ricorso da parte degli arbitri a una valutazione dei fatti obiettiva e ragionevole, in quanto basata sull'esperienza acquisita in una lunga pratica degli affari e sulla approfondita conoscenza delle leggi e consuetudini commerciali. Inoltre, si trattava di un libero convincimento che doveva essere accuratamente motivato in fatto e in diritto, malgrado il lodo non fosse impugnabile se non per motivi di nullità (articoli 24, 28-29). E tutto ciò non solo per dare modo alle parti di accertare che non fossero state violate disposizioni imperative del diritto civile o commerciale, ma anche per indurre gli arbitri a giudicare con buon senso, solo dopo un'attenta ponderazione dei fatti e con la piena consapevolezza del discredito che sarebbe altrimenti ricaduto sull'istituzione che essi rappresentavano<sup>83</sup>.

Anche per la normativa italiana, infine, i lodi dovevano recare la motivazione e costituivano dei titoli immediatamente obbligatori ed esecutivi, contro il cui dettato – per ragioni di celerità ed economicità della procedura arbitrale – non era possibile ricorrere a «gravami» diversi dai ricorsi per nullità esperibili davanti ai giudici ordinari nei casi tassativamente previsti dagli articoli 28-29 delle *Norme* (disposizioni compromissorie invalide, collegi non formati correttamente o incompetenti a deliberare, parti non citate a comparire in giudizio o non costituite regolarmente, lodi privi di motivazione, norme imperative di legge violate,

<sup>81</sup> Articoli 14-18.

<sup>82</sup> Articoli 16.23. In proposito, si veda anche Gionta, 1930, pp. 58-59.

<sup>83</sup> Gionta, 1930, pp. 65-72.

ecc.)<sup>84</sup>. In particolare, come ebbe modo di precisare nel 1928 la Cassazione – nella sentenza emessa nel caso Società anonima Bisotti contro Widemann – tutte le questioni concernenti il dettato delle clausole compromissorie e dei compromessi, la loro concreta applicabilità ai singoli casi di specie e le eventuali ipotesi di invalidità potevano essere valutate dagli arbitri solo se fossero state sollevate nel corso del giudizio arbitrale, mentre prima dell'inizio di tale procedimento o dopo l'emissione del lodo le parti dovevano rivolgersi ai normali organi giurisdizionali dello Stato<sup>85</sup>.

Di fatto, grazie alle norme speciali approvate con il decreto ministeriale del 1929, i patti che prevedevano il ricorso al giudizio arbitrale di Borsa di Trieste continuarono a essere stipulati – non solo da contraenti italiani, ma anche stranieri – indipendentemente dalla circostanza che si procedesse alla loro sottoscrizione in Italia o all'estero. Lo attestano alcune sentenze pronunciate in quegli anni, in cui si affrontavano le diverse questioni giuridiche poste dalla sottoscrizione di questi accordi, spaziando dalle modalità con cui procedere alla regolare accettazione (in forma espressa e scritta oppure anche tacita), alla possibilità per le parti di indicare un termine convenzionale entro cui rivolgersi agli arbitri, all'esistenza di cause di nullità dei lodi per mancato rispetto degli adempimenti e dei requisiti contemplati dalle *Norme* del 1929.

In un caso discusso dalla Corte di Appello di Trieste nel 1932, per esempio, i giudici decretarono la nullità di un lodo impugnato dalla ditta Julius Spinielli, che era stato emesso ignorando i rilievi concernenti l'incompetenza degli arbitri triestini a pronunciarsi presentati dalla stessa Spinielli, secondo cui la possibilità di deferire le controversie alla loro attenzione non era mai stata oggetto di uno specifico accordo sottoscritto con la controparte Nadel. I giudici d'appello rilevarono che la ditta Nadel aveva inserito di proprio pugno una clausola compromissoria in una fattura inviata alla Spinielli, senza chiedere a quest'ultima di accettarla, e dichiararono che ai sensi delle *Norme* del 1929 il semplice pagamento di tale fattura non poteva assumere la valenza di un'accettazione tacita di quanto previsto da tale clausola. Male aveva operato, quindi, il collegio arbitrale nel non tenere in debita considerazione l'eccezione sollevata dalla ditta Spinielli e nel pronunciare un lodo invalido. Così come aveva errato nel non rilevare tale importante vizio di nullità il Tribunale di prima istanza di Trieste, la cui sentenza di conferma della decisione arbitrale era stata impugnata in Appello<sup>86</sup>.

In un altro giudicato del 1934 – Cirla contro Ford Italiana – fu la Corte di Cassazione a decretare la nullità di un lodo emesso a Trieste in applicazione di un compromesso, che era stato stipulato dalle parti con riferimento a un contratto

<sup>84</sup> *Ivi*, pp. 79-87.

<sup>85</sup> Corte di Cassazione di Roma, 28 aprile 1928, in «Giurisprudenza Italiana e La legge. Rivista universale di giurisprudenza e dottrina», LXXX (1928), Parte I, Sezione I, p. 1033.

<sup>86</sup> Corte di Appello di Trieste, 10 agosto 1932, in «Il Foro delle Venezie», III (1932), pp. 859-861.

concluso in precedenza. Con tale patto addizionale esse avevano convenuto di sottoporre ogni loro eventuale controversia al collegio arbitrale triestino, ma la Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi in merito alla circostanza che nel compromesso non era stato indicato un termine convenzionalmente pattuito entro cui il giudizio arbitamentale avrebbe dovuto pronunciarsi. Per questo motivo – secondo il ricorrente Cirla – doveva applicarsi in via suppletiva il termine legale di 90 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, come indicato dall'articolo 34 del codice di procedura civile italiano che integrava le *Norme di procedura* del 1929, laddove esse nulla avessero previsto. E poiché nel caso di specie il lodo era stato emesso a Trieste molto tempo dopo tale scadenza, la Cassazione dispose che esso dovesse considerarsi nullo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 delle *Norme*, in quanto pronunciato sulla base di un «compromesso scaduto»<sup>87</sup>.

### 5. La fine di un sistema per tutte le stagioni

Con l'approvazione del regio decreto numero 1494 del 1935 il regime decise di sopprimere tutte le Borse merci esistenti in Italia – compresa quella di Trieste – e di sostituirle con i Consigli provinciali dell'economia, in quanto ritenute non più rispondenti alle necessità dell'economia e del commercio nazionali, nonché per il fatto che si trattava di enti espressione di un ordinamento dei mercati di stampo liberale e non corporativo<sup>88</sup>. In conseguenza di tale abolizione, le *Norme* del 1929 che regolavano la procedura arbitrale presso l'ormai soppressa Borsa triestina furono modificate con un decreto ministeriale del 29 dicembre 1936, adottato dal Guardasigilli Solmi proprio per apportare le innovazioni divenute nel frattempo necessarie<sup>89</sup>.

Con tale provvedimento ministeriale furono approvate le nuove *Norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Trieste* del 1936, che sostanzialmente differivano da quelle precedenti perché non era più contemplata la distinzione fra gli «affari di borsa» e quelli negoziabili in altri luoghi, ma soprattutto per il fatto che non erano più previsti casi in cui il ricorso a questo particolare tipo di arbitrato rituale fosse

<sup>87</sup> Corte di Cassazione del Regno, 6 luglio 1934, in «Il Foro Italiano», LIX (1934), pp. 1406-1409.

<sup>88</sup> In tal senso disponeva il regio decreto del 1935 recante l'intestazione *Soppressione delle Borse merci di Bologna, Firenze, Fiume, Genova, Milano, Napoli, Padova, Torino, Trieste, Venezia*, che si può consultare in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 19 agosto 1935, n. 192, pp. 4158-4159.

<sup>89</sup> Il decreto ministeriale è pubblicato in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 5 gennaio 1937, n. 3, pp. 28-31. Per ulteriori ragguagli sulle vicende che portarono – dopo l'«unificazione legislativa dei territori annessi al Regno d'Italia» avvenuta nel 1928 – alla soppressione della Borsa di Trieste e all'emanaione nel 1936 delle nuove norme concernenti gli arbitrati celebrati a Trieste si veda Andrioli, 2007, pp. 863-864.

ancora obbligatorio<sup>90</sup>.

L'articolo 1, infatti, consentiva alle parti che avessero stipulato dei generici «affari commerciali su merci» – una formulazione più ampia rispetto a quelle usate in passato – di deferire agli arbitri triestini operanti presso il nuovo Consiglio provinciale dell'economia le controversie nascenti da tali contratti, qualora i contraenti si fossero accordati in tal senso preventivamente, e a condizione che si trattasse di società commerciali legalmente riconosciute, consorzi industriali o economici, oppure imprenditori nel campo della produzione, lavorazione o commercio di beni. La competenza del giudizio arbitramentale, dunque, non sussisteva più in via oggettiva, per il solo fatto che si trattasse di «affari di borsa» e per effetto della presunzione che – in assenza di specifici patti compromissori – le parti fossero concordi nel volersi assoggettare alla decisione degli arbitri. Anche la distinzione fra arbitri ordinari e di lista non era più contemplata, visto che – una volta soppressa la Borsa ed eliminato ogni riferimento agli affari ivi contrattati – non aveva più senso distinguere le parti in relazione al fatto che fossero o meno iscritte a tale ente. Invece, gli articoli 2 e 8 delle nuove *Norme* attribuivano al Comitato di presidenza del Consiglio provinciale il compito di compilare una lista di quaranta potenziali arbitri fra quelli designati dall'Unione provinciale fascista dell'industria e da quella dell'agricoltura: le parti potevano quindi scegliere da tale elenco due arbitri, i quali a loro volta ne avrebbero individuato un terzo che avrebbe svolto le funzioni di Presidente del collegio<sup>91</sup>.

In merito a tutti gli altri aspetti della procedura continuavano a valere le stesse regole già dettate nel 1929, che a loro volta – come si è visto – erano espressione del lascito dell'età asburgica<sup>92</sup>. Si trattava di un sistema che, nel complesso, riscuoteva ancora un certo consenso fra privati cittadini e società commerciali, indipendentemente dalla nazionalità delle parti coinvolte, come attestato da alcune sentenze emesse dalla Cassazione in relazione alla validità dei lodi pronunciati a Trieste.

Era questo il caso della decisione assunta dagli ermellini nel 1939, con cui fu rigettata la richiesta della Società Anglo-Cecoslovakisch di cassare una sentenza della Corte d'Appello di Trieste, che in precedenza aveva dichiarato l'invalidità di un lodo emesso dagli arbitri triestini su richiesta e in favore di tale società contro la controparte, Ditta Petrucco. La Cassazione confermò la sentenza di nullità del lodo ottenuta in appello dalla Petrucco, argomentando che il legislatore aveva consentito al «collegio arbitrale mercantile di Trieste» di continuare a operare a condizione che fossero rispettate le «norme di carattere imperativo» italiane, che nel caso di specie erano state violate, perché nel decidere in favore della Anglo-Cecoslovakisch gli arbitri non avevano tenuto conto delle leggi promulgate dal

<sup>90</sup> Andrioli, 2007, pp. 864-865, 872-876.

<sup>91</sup> *Ivi*, cit., pp. 864-866.

<sup>92</sup> *Ivi*, cit., pp. 866-878.

regime fascista in difesa dei «cambi e degli scambi con l'estero», minacciati dalle sanzioni conseguenti alla conquista dell'Etiopia<sup>93</sup>.

Qualche anno dopo, invece, nel caso Kurdi contro Dassan del 1941, la Cassazione confermò la validità di un lodo che era stato già impugnato – inutilmente – presso la Corte d'Appello di Trieste, respingendo il ricorso presentato contro la decisione di secondo grado. Come avevano giustamente rilevato i giudici triestini, gli arbitri avevano operato correttamente nell'interpretare il dettato delle *Norme* del 1936, decidendo di acquisire solo le prove ritenuto «necessarie» e di valutarle secondo il loro libero convincimento<sup>94</sup>.

Questo modello di giustizia arbitrale dimostrò di essere particolarmente resiliente ai cambiamenti legislativi e politico-istituzionali, visto che non fu abbandonato in seguito alla promulgazione del nuovo Codice di procedura civile del 1942, né tanto meno dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, dal momento che – non trattandosi di una forma di giurisdizione speciale – non poteva essere oggetto di quanto statuito dalla VI disposizione transitoria («Entro cinque anni [...] si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti») e dall'articolo 102, comma 2 («Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali»)<sup>95</sup>.

Ecco perché la giurisprudenza – in particolare quella della Corte d'Appello di Trieste – continuò a considerare le decisioni emesse dai giudici arbitrali presso la Camera di commercio triestina (che nel frattempo aveva sostituito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa) come delle «sentenze» che – a differenza degli altri lodi resi da arbitri privati – non necessitavano del decreto pretorile di esecutorietà per avere applicazione in tutto lo Stato. I giudici triestini lo ribadirono, per esempio, in una sentenza del 1948 con cui accolsero parzialmente il ricorso per motivi di nullità presentato dalla società Uivod contro il lodo emesso in favore della controparte Panjek. La corte ritenne infondata l'impugnazione basata sul fatto che il lodo dovesse essere depositato presso la cancelleria della Pretura per ottenere il rilascio del decreto di esecutorietà, ma accolse la tesi della ricorrente secondo cui si trattava di una decisione assunta in violazione di norme imperative di legge. Nel caso di specie, infatti, le parti avevano convenuto con un compromesso di rivolgersi agli arbitri per risolvere le controversie vertenti su diritti che erano in realtà «indisponibili per la loro natura o per expressa disposizione di legge», in base a quanto previsto dagli articoli 806 del codice di procedura civile e 1966 del codice civile<sup>96</sup>.

<sup>93</sup> Corte di Cassazione del Regno, 30 marzo 1939, in «Massimario della Giurisprudenza Italiana», XVIII (1939), p. 261.

<sup>94</sup> Corte di Cassazione del Regno, 30 maggio 1941, in «Massimario della Giurisprudenza Italiana», XX (1941), p. 611.

<sup>95</sup> Andrioli, 2007, p. 874.

<sup>96</sup> Di questo caso è stato possibile rinvenire solo la massima, riportata in Corte di Appello di Trieste, 24 novembre 1948, in «Il Foro Italiano», LXXVII (1949), pp. 807-809. Gli articoli

In seguito, come rilevato da Andrioli, il legislatore repubblicano cercò di rivitalizzare questa particolare forma di arbitrato rituale, che poteva ancora svolgersi presso la Camera di commercio triestina sulla base di regole risalenti all'epoca fascista e che costituiva una sorta di «*insula nel flumen* degli Statuti e Regolamenti arbitrali predisposti [...] dalle Camere di Commercio». La normativa risalente al 1936 fu novellata, infatti, intorno alla metà degli anni Ottanta per tenere conto delle novità introdotte dalla legge numero 28 del 1983 sulle «Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato»: con il decreto ministeriale del 5 giugno 1985 fu adottato così il nuovo *Regolamento del giudizio arbitrale presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste*, che peraltro introduceva poche significative novità rispetto a quanto contemplato dalla disciplina precedente<sup>97</sup>. Questo spiega perché la lunga vita di ciò che rimaneva del vecchio giudizio arbitramentale triestino fosse destinata, comunque, a concludersi in virtù del fatto che si trattava di un istituto non più al passo con i tempi e caduto in disuso (basti pensare al fatto che gli arbitri non erano retribuiti), come attesta la circostanza che il Regolamento del 1985 è stato definitivamente abrogato dal D.P.R. numero 248 del 13 dicembre 2010 recante la «abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete»<sup>98</sup>.

---

dei due codici citati nel testo recitavano, rispettivamente: «806. (*Compromesso*). - Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 429 (*Controversie individuali di lavoro*) e 459 (*Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*), quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione»; «1966. (*Capacità a transigere e disponibilità dei diritti*). - Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite. La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti».

<sup>97</sup> Il testo del decreto e del Regolamento sono pubblicati in «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», 22 giugno 1985, n. 146, pp. 4399-4403. Per un attento raffronto fra le disposizioni degli anni Trenta e quelle approvate dal legislatore repubblicano nel 1985 si veda Andrioli, 2007, pp. 878-897, che fra le novità più significative apportate alla disciplina di epoca fascista annovera, *in primis*, il fatto che con riferimento alla sfera di competenza dei collegi arbitrali triestini le Norme del 1985 non facessero più riferimento alle controversie relative agli «affari su merci» conclusi solo fra determinate tipologie di soggetti (come le società o i consorzi), bensì a qualsiasi disputa di natura commerciale, industriale, marittima, bancaria, oppure relativa ad assicurazioni, trasporti e spedizioni, indipendentemente da chi fossero i contraenti (articolo 1). Inoltre, agli arbitri non era più consentito di provvedere d'ufficio alla ricerca e acquisizione delle prove, dovendosi essi attenere solo e unicamente a quelle indicate dalle parti, che però potevano sempre essere valutate secondo il criterio del libero convincimento e di un giudizio di tipo equitativo che rispettasse le «disposizioni di legge aventi carattere imperativo» (articoli 17-18).

<sup>98</sup> L'abrogazione delle norme sul giudizio arbitrale triestino risalenti al 1985, come pure di

## Bibliografia

- Andrioli V., 2007: *Il giudizio arbitrale presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste*, in Idem, *Scritti giuridici, I, Teoria generale del processo civile*, Milano, Giuffrè
- Anzilotti D., 1906: *Validità del patto di deferire determinate controversie ad un giudizio arbitrale da istituire all'estero*, in "Rivista di diritto internazionale", I, pp. 467-476
- Asquini A., 1921: *L'unificazione della legislazione commerciale entro i nuovi confini del Regno*, in "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni", XIX, parte I, pp. 252-262
- Asquini A., 1923: *Il Progetto per il nuovo Codice di Commercio*, "Il Foro delle Nuove Province", 2, pp. 124-127
- Asquini A., 1926: *Il giudizio arbitrale presso la Borsa di Trieste*, in "Rivista di diritto processuale civile", III, parte I, pp. 4-20
- Asquini A., 1961: *Dieci anni dopo l'abrogazione del Codice di commercio*, in Idem, *Scritti giuridici*, III, Padova, Cedam, pp. 99-117
- Capuzzo E., 1992: *Dal nesso asburgico alla sovranità italiana. Legislazione e amministrazione a Trento e Trieste (1918-1928)*, Milano, Giuffré
- Capuzzo E., 1996: *In vista dell'annessione: i pieni poteri e la legislazione di guerra*, in: Idem, *Dall'Austria all'Italia. Aspetti istituzionali e problemi normativi nella storia di una frontiera*, Roma, La Fenice, pp. 53-75
- Carnelutti F., 1916: *Arbitrato estero*, in "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni", XIV, 1, pp. 374-407
- Carnelutti F., 1923: *Per una riforma dell'arbitrato*, in "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni", XXI, pp. 56-61
- Cavagliari A., 1922a: *La condizione giuridica delle nuove provincie italiane prima dell'annessione*, in "Archivio giuridico Filippo Serafini", 88, pp. 64-73
- Cavagliari A., 1922b: *Il Giudizio Arbitramentale alla Borsa di Trieste*, in "Rivista bancaria. Economia, finanza, legislazione", III, 6, pp. 366-369
- Chiovenda G., 1912: *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, Jovene
- D'Amelio M., 1925: *Criteri della riforma*, in *Commissione reale per la riforma dei codici. Sottocommissione B, Codice di commercio*, II, *Relazione sul Progetto*, Roma 1925, pp. 7-13
- Di Simone M. R., 2006: *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, Milano, Giuffrè

- Dieni G., 1921: *Sui conflitti fra le leggi di diritto privato in vigore nelle Nuove Province del Regno e quelle vigenti nelle vecchie*, in "Rivista di diritto civile", 13, pp. 56-72
- Fedozzi P., 1908: *L'arbitrato nel diritto processuale civile internazionale*, Palermo, Fiorenza
- Ferrante R., 2012: *La cultura giuridica nelle "Nuove Province". Temi e dibattiti nella Venezia Giulia fino all'unificazione legislativa (1928)*, in G. de Vergottini, D. Rossi, G.F. Siboni (ed.), *Fenomenologia di una macroregione. Sviluppi economici, mutamenti giuridici ed evoluzioni istituzionali nell'alto Adriatico tra età moderna e contemporanea*, I, *Percorsi storici e storico-giuridici*, Milano, Leone, pp. 413-459
- Filini S., 1921: *Borse e Mercati di Trieste*, in *Il Risorgimento economico della Venezia Giulia nella sua sintesi storico-illustrativa*, Trieste, Mastrolonardo
- Ghirardini C., 1910: *Sull'arbitrato nel diritto processuale civile internazionale*, in "Rivista di diritto civile", pp. 674-693
- Gionta F., 1930: *Norme di procedimento per il giudizio arbitrale della Borsa merci di Trieste*, Trieste, Stabilimento tipografico nazionale
- Horovitz A., 1896: *Das Verfahren vor den Börsenschiedsgerichten in Österreich*, Wien, Manz
- Piccoli G., 1876: *Il giudizio arbitramentale della borsa mercantile di Trieste*, in "Gazzetta dei Tribunali", X, 3 (1 febbraio 1876), pp. 17-19
- Piccoli G., 1879: *Lezioni di diritto commerciale*, Trieste, Caprin
- Piccoli G., 1882: *Elementi di diritto sulle borse e sulle operazioni di borsa secondo la legge austriaca e le norme della borsa triestina*, in "Gazzetta dei Tribunali. Giornale di giurisprudenza teorica e pratica", XVI, pp. 39-41, 55-58, 73-75, 81-82, 105-107, 121-124, 145-147, 161-164, 177-179, 185-186
- Ramella A., 1919: *Usi ed abusi di arbitrati all'estero*, in "Il diritto commerciale. Rivista mensile critica di dottrina, legislazione e giurisprudenza", XI, pp. 235-244
- Salata F., 1922a: *Il nuovo governo e le nuove provincie*, in "Le Nuove Province", 1, pp. 3-50
- Salata F., 1922b: *Decentramento e autonomie. Comunicazioni alla Commissione consultiva centrale (seduta pomeridiana del 7 giugno 1922)*, in Idem, *Per le nuove provincie e per l'Italia. Discorsi e scritti con note e documenti*, Roma, Stabilimento poligrafico, pp. 81-100
- Scialoja V., 1918: *I problemi dello Stato italiano dopo la guerra*, Bologna, Zanichelli
- Scialoja V., 1920: *Introduzione*, in *Commissione Reale per il dopo guerra. Studi e proposte della prima sottocommissione presieduta dal Sen. Vittorio Scialoja. Questioni giuridiche, amministrative e sociali*, Roma

Scialoja V., 1933: *Limiti e modi della unificazione legislativa*, in Idem, *Studi giuridici*, IV, *Diritto privato seconda parte e questioni di procedura civile*, Roma, Anonima romana editoriale

Szombathely M. (ed.), 1931: *Le leggi di unificazione del diritto private e processuale per la Venezia Giulia e Tridentina*, Padova, Cedam

Vassalli F., 1960: *Problemi della unificazione legislativa*, in Idem, *Studi giuridici*, II, *Contributi alla teoria dei beni pubblici. Note di giurisprudenza pratica. Legislazione di guerra, sistemazione legislativa delle nuove provincie e riforma dei codici. Immagini di giureconsulti e panorami di diritto*, Milano, Giuffrè, pp. 297-318

Vivante C., 1923: *La riforma del codice di commercio e le sue ragioni*, in “Monitore dei Tribunali”, 64, pp. 3-4

